


ATTO SUPREMO DI AUTODETERMINAZIONE, DEMOCRAZIA DIRETTA E SOVRANITÀ POPOLARE

INVOCAZIONE DELLO *IUS COGENS*,
DELLA SOVRANITÀ POPOLARE PERMANENTE
E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI POPOLI
CONTRO IL VINCOLO ESTERNO
E L'ETERODIREZIONE OLIGARCHICA

CARTA COSTITUENTE
PER LA SOVRANITÀ DEMOCRATICA CONTINUA



SOVRANITÀ ORIGINARIA AL POPOLO
DIRITTI INALIENABILI
FUTURO DA COSTRUIRE INSIEME

Libertà • Dignità • Giustizia • Partecipazione • Responsabilità

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CARTA COSTITUENTE PER L'ESERCIZIO DELLA SOVRANITÀ POPOLARE PERMANENTE

Atto di Autodeterminazione Democratica fondato sullo *Ius Cogens* e sui Principi Fondamentali dell'Ordine Costituzionale

In tutela della democrazia rappresentativa e diretta, dei diritti inviolabili della persona e dell'autonomia decisionale del Popolo

ULTRA VIRES NULLA LEGITIMA POTESTAS

Contra Populum nulla legitima potestas.

In nome della Sovranità Originaria dei Popoli — principio preesistente e superiore a ogni potestà derivata, trattato, ordinamento o vincolo esterno — si afferma il Principio Metacostituzionale di Autoconservazione del Popolo Sovrano, quale limite ontologico, invalicabile e indisponibile di ogni potere costituito.

La sovranità originaria del Popolo costituisce il fondamento primo della legittimità politica e il limite supremo di ogni autorità derivata. Nessuna delega di potere può trasformarsi in alienazione perpetua dell'autogoverno, né alcun ordinamento può pretendere validità quando operi contro il diritto dei Popoli all'esistenza, alla dignità, alla continuità storica e all'autodeterminazione democratica.

Legitimitas ante legem.

La legittimità precede la legalità positiva.

Ogni assetto istituzionale, nazionale o sovranazionale, che comprometta la continuità politica, economica, culturale o democratica del Popolo incorre in eccesso radicale di legittimazione (*ultra vires substantiae popularis*) e perde il proprio fondamento vincolante nei confronti della comunità sovrana.

Il Popolo, quale fonte originaria di ogni ordinamento, conserva in ogni tempo il diritto imprescrittibile di revocare, sospendere, disapplicare o rifondare ogni struttura di potere che violi i principi supremi della sovranità democratica e del bene comune.

Salus Populi Suprema Lex Esto.

La salvaguardia del Popolo sia legge suprema.

Nessun potere può dirsi legittimo contro il Popolo, poiché la continuità della comunità politica costituisce il fondamento metacostituzionale di ogni ordine giuridico autenticamente democratico.

Autore S.E. Franco Paluan

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PREAMBOLO

Noi, Popolo Veneto, rappresentato dallo Stato Veneto in Autodeterminazione e dal suo Governo Provvisorio, con il sostegno del Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM),

e noi, Popolo Italiano, rappresentato dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI), quale autorità provvisoria di autodeterminazione democratica e continuità della sovranità popolare,

riuniti nelle assemblee territoriali, civiche e comunitarie, nonché mediante i sottoscrittori del presente Atto,

consapevoli che ogni ordinamento giuridico trae la propria legittimità dalla persona umana, dalla libera volontà dei popoli e dal principio di autodeterminazione quale fondamento originario della convivenza politica,

richiamando i principi universali del diritto naturale, del diritto delle genti e del costituzionalismo democratico, elaborati dalla tradizione giuridica europea e internazionale – da Francisco de Vitoria e Hugo Grotius sino alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, ai Patti Internazionali sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, nonché alla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e ai principi inderogabili dello *Ius Cogens* –,

riconoscendo che la sovranità appartiene originariamente ai popoli storicamente costituiti e alle comunità umane che ne esprimono identità, continuità culturale, lingua, tradizioni e volontà politica,

affermando che nessuna autorità può dirsi legittima se separata dal consenso libero, informato, attuale e continuativo dei governati, e che ogni potere pubblico costituisce funzione fiduciaria temporanea, limitata e revocabile,

considerando che la delega democratica non può mai trasformarsi in alienazione irreversibile della sovranità popolare, né in subordinazione permanente a strutture politiche, tecnocratiche, finanziarie o sovranazionali sottratte al controllo democratico effettivo,

constatando che l’erosione della capacità decisionale dei popoli, la progressiva sottrazione della sovranità monetaria, economica e normativa, nonché la compressione dei diritti sociali, politici e culturali fondamentali, compromettono il principio democratico e la stessa continuità storica delle comunità nazionali,

ribadendo che nessun trattato, accordo internazionale, vincolo economico o meccanismo finanziario può prevalere sui diritti fondamentali all’esistenza, alla dignità, alla libertà politica, alla continuità storica e all’autodeterminazione dei popoli, i quali costituiscono il nucleo indisponibile dell’ordine giuridico interno e internazionale,

dichiariamo solennemente che il diritto di resistenza democratica, di riappropriazione della sovranità e di riorganizzazione dell’ordine costituzionale appartiene ai popoli ogniqualvolta

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

l'assetto istituzionale vigente cessi di garantire la rappresentanza effettiva, la tutela dei diritti fondamentali e il perseguimento del bene comune,

proclamiamo pertanto il presente Atto quale dichiarazione politica, giuridica e costituente di autodeterminazione democratica, finalizzata alla restaurazione della piena sovranità popolare nelle sue dimensioni politiche, costituzionali, monetarie, economiche e culturali,

afferriamo che il nuovo ordinamento qui delineato si fonda sul principio della democrazia diretta e continua, sulla responsabilità permanente delle istituzioni verso il popolo sovrano, sulla partecipazione civica effettiva, sulla separazione e limitazione dei poteri, sulla tutela integrale dei diritti inviolabili della persona e delle comunità, nonché sul primato del bene comune rispetto agli interessi oligarchici e speculativi,

riconosciamo infine il presente Atto quale piattaforma di continuità costituzionale, di contenzioso democratico e di elaborazione di una teoria avanzata della sovranità popolare, conforme ai principi supremi del costituzionalismo europeo e internazionale e orientata alla costruzione di un ordine politico fondato sulla libertà, sulla dignità umana, sulla giustizia sociale e sulla responsabilità democratica permanente.

.

TITOLO I – PRINCIPI FONDATIVI DEL NUOVO ORDINAMENTO DI AUTODETERMINAZIONE

Articolo 1.0 – Fondamento costituente della sovranità popolare

La sovranità popolare è principio originario, pre-statuale e superiore rispetto a ogni ordinamento derivato. Essa non nasce dalla legge positiva, ma dalla continuità storica, culturale, territoriale e politica delle comunità umane organizzate. Su di essa si fondano i seguenti principi supremi:

- primato della dignità umana;
- inviolabilità della libertà politica dei popoli;
- superiorità del diritto naturale rispetto al mero positivismo normativo;
- subordinazione delle istituzioni alla volontà democratica effettiva;
- responsabilità permanente dei governanti verso i governati;
- inderogabilità del bene comune rispetto agli interessi finanziari privati.

Ogni ordinamento che perda il collegamento sostanziale con tali principi decade dalla propria piena legittimità morale e democratica.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 1.01 – Principio di continuità costituzionale dei popoli

I popoli storici mantengono continuità giuridica e politica anche in presenza di trasformazioni istituzionali, trasferimenti di competenze o mutamenti dell'assetto statale. Nessun trattato internazionale, organismo sovranazionale o accordo economico può estinguere:

- il diritto dei popoli all'autogoverno;
- la facoltà di revisione dell'ordine costituito;
- il diritto di recesso da sistemi incompatibili con la sopravvivenza collettiva;
- la titolarità permanente della sovranità monetaria, fiscale e legislativa.

Il diritto di autodeterminazione permane in ogni tempo quale diritto imprescrittibile, indisponibile e non alienabile.

Articolo 1.02 – Principio di identità costituzionale

L'**identità costituzionale** del Popolo Veneto e del Popolo Italiano è costituita dal nucleo inderogabile dei principi supremi dell'ordinamento, tra cui: la forma repubblicana, il principio democratico, i diritti inviolabili della persona, il principio di laicità, il principio di eguaglianza sostanziale, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto alla proprietà privata nei limiti della funzione sociale, e il principio di autodeterminazione dei popoli.

Ai sensi della giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana (sentenze n. 183/1973, n. 170/1984, n. 232/1989, n. 114/2012, n. 238/2014) e della dottrina dei *controlimiti* (G. Zagrebelsky, A. Ruggeri, M. Cartabia), l'identità costituzionale prevale su qualsiasi norma dell'Unione Europea incompatibile. In particolare:

- Le norme dell'UE che violano l'identità costituzionale sono prive di effetto sul territorio nazionale e regionale.
- La Corte Costituzionale (o il Giudice costituente del nuovo ordinamento) è competente a dichiarare l'illegittimità sopravvenuta di tali norme.
- Nessuna cessione di sovranità ai sensi dell'art. 11 della Costituzione italiana (o dei corrispondenti principi veneti) può giustificare la violazione dell'identità costituzionale.

Articolo 1.03 – Superiorità dei principi supremi costituzionali

I principi supremi dell'ordinamento costituzionale (dignità umana, democrazia, eguaglianza, autodeterminazione, giustizia sociale) costituiscono un **limite implicito e invalicabile** a qualsiasi trasferimento di competenze a organizzazioni sovranazionali. Essi non possono essere modificati né dal legislatore nazionale né da trattati internazionali.

Ne consegue che:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Ogni atto dell'Unione Europea (regolamento, direttiva, decisione, sentenza della CGUE) che contrasti con un principio supremo costituzionale è **nullo e inapplicabile** nel territorio dei Popoli sottoscrittori.
- La dichiarazione di nullità può essere pronunciata da qualsiasi giudice nazionale o regionale, nonché da appositi comitati di vigilanza popolare.
- L'eventuale adesione a trattati internazionali incompatibili con i principi supremi costituisce **violazione grave della Costituzione materiale** e legittima l'esercizio del diritto di resistenza.

Articolo 1.04 – Principio di democrazia come controllo continuo sulla produzione normativa

Ogni atto normativo – sia esso legge, regolamento, direttiva, decisione amministrativa o trattato internazionale – deve essere sottoponibile a verifica popolare diretta entro un tempo massimo di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo i casi di urgenza debitamente motivati e soggetti a ratifica successiva. L'assenza di meccanismi di revisione popolare trasforma la legge in strumento di dominio, non di autogoverno.

TITOLO II – IL PRIMATO DELL'AUTODETERMINAZIONE COME NORMA DI IUS COGENS E IL RAPPORTO CON L'UNIONE EUROPEA

Articolo 2.1 – Natura inderogabile del principio di autodeterminazione

L'autodeterminazione dei popoli costituisce principio fondamentale dell'ordinamento internazionale e norma di **ius cogens** ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Vienna del 1969. Come confermato dalla Corte Internazionale di Giustizia (Isole Chagos, 2019; Kosovo, 2010; Timor Est, 1995), essa prevale su qualsiasi obbligo convenzionale incompatibile e non ammette deroga. Ne consegue che:

- nessun trattato può legittimamente annullare in modo irreversibile la sovranità popolare;
- nessuna organizzazione internazionale può trasformarsi da strumento di cooperazione a struttura di dominio;
- nessuna cessione di competenze può essere interpretata come rinuncia perpetua all'autodeterminazione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 2.2 – Mutazione patologica dell'Unione Europea e violazione dell'identità costituzionale

L'Unione Europea, nata come comunità di cooperazione, ha assunto caratteri costituzionali senza investitura democratica diretta. Attraverso i Trattati di Maastricht, Amsterdam, Lisbona e la normativa derivata (Green Deal, Fiscal Compact, direttive sul riarmo), si è consolidato un sistema in cui:

- la sovranità monetaria è stata sottratta agli Stati, violando il principio democratico e il controllo popolare sulla moneta;
- la politica fiscale è subordinata a vincoli esterni, comprimendo l'autonomia di bilancio dei Parlamenti nazionali e regionali;
- la politica energetica e industriale è sottoposta a indirizzi centralizzati, in contrasto con il principio di sussidiarietà;
- la capacità decisionale dei Parlamenti nazionali è stata progressivamente compressa fino alla riduzione a "camere di registrazione" di atti europei;
- il principio democratico è stato subordinato alla stabilità finanziaria e ai mercati.

Tale evoluzione ha generato un **deficit di rappresentanza e una crisi di legittimazione democratica**, incompatibile con l'art. 1 comune ai Patti ONU del 1966 e con l'identità costituzionale dei Popoli sottoscrittori. L'UE ha quindi superato il limite del proprio mandato, trasformandosi in una struttura di **eterodirezione oligarchica** illegittima.

Articolo 2.3 – Controllo ultra vires delle istituzioni europee

Ai sensi della dottrina del controllo *ultra vires* (elaborata dal Bundesverfassungsgericht tedesco nelle sentenze *Maastricht* (1993), *Lisbona* (2009), *PSPP* (2020) e *Next Generation EU* (2022)), gli atti delle istituzioni europee che eccedono le competenze attribuite dai Trattati sono **nulli** e non producono effetti nell'ordinamento nazionale.

I sottoscrittori dichiarano che i seguenti atti e politiche costituiscono esercizio *ultra vires* dell'UE:

- Il **Fiscal Compact** (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance, 2012), in quanto introduce vincoli di bilancio permanenti non previsti dai Trattati UE originari e modifica di fatto il quadro di governance economica senza ratifica referendaria obbligatoria.
- Il **Green Deal** e il pacchetto "Fit for 55", in quanto impongono trasformazioni strutturali dell'economia (fine dei motori endotermici, tassa carbonio, ristrutturazione edilizia) senza alcuna base giuridica esplicita nei Trattati per misure di tale portata.
- Le **sanzioni economiche** e le **misure di riarmo comune**, in quanto invadono competenze statali in materia di politica estera e difesa, non trasferite all'UE in via esclusiva.
- Gli **acquisti di titoli di Stato da parte della BCE** (OMT, APP, PEPP, TPI), in quanto violano l'art. 123 TFUE (divieto di finanziamento monetario) e costituiscono un esercizio di potere fiscale senza controllo democratico.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Qualsiasi cittadino, assemblea territoriale o giudice può sollevare l'eccezione di *ultra vires* avanti al Giudice costituyente o ai comitati di vigilanza popolare.

Articolo 2.4 – Clausola di salvaguardia e vizio del consenso

Nessuna generazione può vincolare le future a sistemi che compromettano continuità produttiva, sicurezza energetica, stabilità sociale e sopravvivenza economica. L'adesione a un sistema che produce disindustrializzazione, impoverimento e indebitamento perpetuo è viziata da errore essenziale e dolo (artt. 48-49 Convenzione di Vienna). Il consenso popolare non fu informato circa:

- la natura privatistica della creazione di moneta;
- la trappola del debito pubblico derivante dall'art. 123 TFUE;
- la cessione irreversibile di sovranità monetaria e fiscale;
- l'impossibilità di recedere unilateralmente se non attraverso la procedura dell'art. 50 TUE (che subordina il recesso a negoziati biennali e all'unanimità del Consiglio).

Tali omissioni configurano **dolo contrattuale** e viciano radicalmente il consenso prestato dai popoli in occasione dei referendum di ratifica dei Trattati (Francia 1992, Danimarca 1992 e 1993, Irlanda 1992 e 2002, Svezia 1994, nonché l'approvazione parlamentare in Italia senza referendum ex art. 75 Cost.).

Articolo 2.5 – La gerarchia inversa dei poteri nell'UE e il potere minimo del Parlamento Europeo

L'architettura dell'Unione Europea viola il principio democratico fondamentale secondo cui la legittimità del potere dovrebbe essere proporzionale al controllo popolare diretto. Si configura una **gerarchia capovolta**:

Livello	Istituzione	Selezione	Potere reale	Controllo democratico
Supremo	Consiglio Europeo	Mediata (capi di governo)	Indirizzo strategico	Assente a livello UE
Esecutivo	Commissione Europea	Nomina (non eletta)	Iniziativa legislativa esclusiva	Solo approvazione formale
Tecnico	BCE, agenzie, comitati	Nomina tecnocratica	Monetario, fiscale indiretto, vigilanza	Nulla
Legislativo	Consiglio dell'UE	Governi nazionali	Codecisione a porte chiuse	Nazionale indiretto

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Marginale	Parlamento Europeo	Elezione diretta	Codecisione limitata, nessuna iniziativa	Unico ma inefficace
------------------	---------------------------	-------------------------	---	----------------------------

L'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini europei (Parlamento) è quella con il minor potere effettivo. Ciò costituisce una violazione dell'art. 25 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (diritto di prendere parte alla direzione degli affari pubblici) e del principio di democrazia rappresentativa sancito dall'art. 10 TUE, che viene di fatto svuotato.

Articolo 2.6 – Il potere di iniziativa legislativa come chiave della sovranità

- **Commissione Europea:** potere esclusivo di iniziativa legislativa (art. 17 TUE). Nessuna legge europea può nascere senza la sua proposta.
- **Parlamento Europeo:** nessun potere autonomo di iniziativa; l'art. 225 TFUE concede solo un diritto di "invitare" la Commissione, che può rifiutare senza conseguenze.
- **Cittadini:** l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è puramente consultiva; la Commissione non è obbligata a tradurla in proposta.

Un organo non eletto controlla l'agenda legislativa di 450 milioni di cittadini. Questo è analogo a un sistema in cui il governo non risponde al parlamento ma a un corpo separato di nominati.

TITOLO III – LA FRODE DELLA MONETA A DEBITO, IL DEBITO ODIOSO E LA SOVRANITÀ MONETARIA REALE

Articolo 3.1 – Natura dell'euro e vizio del consenso

L'euro è moneta scritturale a debito, emessa da un sistema di banche centrali con divieto di finanziamento diretto degli Stati (art. 123 TFUE). Gli Stati e i cittadini divengono debitori della propria stessa unità di conto, prendendo a prestito dai mercati ciò che dovrebbe essere creato sovranamente. Al momento delle ratifiche (1992-2002), fu prospettata una "moneta forte come il marco", tacendo:

- il meccanismo di signoraggio privato a favore delle banche commerciali;
- la dipendenza strutturale dai mercati finanziari per il finanziamento del debito pubblico;
- il divieto per la BCE di agire come prestatore di ultima istanza degli Stati (art. 125 TFUE).

Ciò configura **dolo contrattuale** ai sensi dell'art. 49 della Convenzione di Vienna e vizia radicalmente il consenso democratico.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 3.2 – Distinzione tra standard tecnici (ISO 4217) e sovranità reale

La mera adozione di un codice ISO 4217 (es. “EUR”) per l’unità di conto non implica alcuna cessione di sovranità monetaria. La sovranità monetaria reale consiste nel potere di:

- emettere moneta a copertura del fabbisogno pubblico (finanziamento diretto del Tesoro);
- determinare il tasso di cambio e le condizioni di convertibilità;
- regolare il sistema bancario e creditizio;
- imporre riserve obbligatorie e controlli sui movimenti di capitale.

L’euro ha invece trasferito alla BCE (organo tecnocratico non soggetto a controllo democratico) il potere decisionale in materia monetaria, riducendo gli Stati membri a semplici esecutori di una politica monetaria unica. L’adozione dell’euro non è quindi un mero standard tecnico, ma una **cessione di sovranità** che richiedeva e richiede referendum obbligatorio e controllo continuo.

Articolo 3.3 – Controllo democratico della funzione monetaria

La moneta è un **bene pubblico** e la sua gestione è una funzione sovrana che non può essere delegata a corpi tecnici sottratti al controllo popolare. Pertanto:

- La Banca Centrale deve essere soggetta a controllo parlamentare e popolare: approvazione annuale degli obiettivi di inflazione e di emissione, revoca dei membri del Comitato Esecutivo per giusta causa, obbligo di rendicontazione trimestrale alle assemblee rappresentative e popolari.
- Il finanziamento monetario diretto del Tesoro (oltre il 3% del PIL annuo per investimenti pubblici) è legittimo e anzi doveroso per garantire la piena occupazione e lo sviluppo produttivo.
- È vietato l’acquisto di titoli di Stato da parte di banche commerciali con moneta scritturale creata *ex nihilo*; ogni acquisto deve essere coperto da riserva effettiva.

Articolo 3.4 – Debito Odioso e non esigibilità

Ai sensi della dottrina Sack (1927), ripresa da risoluzioni ONU e dalla giurisprudenza internazionale, è debito odioso – e pertanto non esigibile – quello contratto:

- senza consenso popolare informato;
- non a beneficio della popolazione ma di élite finanziarie o interessi esterni;
- con la consapevolezza dei creditori.

Sono dichiarati **non opponibili** al Popolo Veneto e al Popolo Italiano i seguenti segmenti di debito pubblico:

- signoraggio bancario e interessi sul nulla (creazione ex nihilo di moneta da parte delle banche commerciali);
- socializzazione di perdite private (salvataggi bancari, interventi di Mes, ESM, SURE);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- politiche di riarmo non difensivo e sanzioni energetiche non ratificate da referendum;
- costi della transizione ideologica "Green Deal" privi di mandato referendario;
- maggiori oneri finanziari derivanti dall'appartenenza all'euro (differenziale di interesse rispetto a una moneta sovrana).

Articolo 3.5 – La documentazione del vizio del consenso (provae)

Costituiscono elementi di prova del vizio del consenso:

1. I documenti preparatori del Trattato di Maastricht (1991-1992) in cui non si menziona il divieto di finanziamento monetario di cui all'art. 123 TFUE.
2. Le dichiarazioni rese dai ministri dell'epoca (es. Guido Carli, Carlo Azeglio Ciampi) che prospettavano l'euro come "moneta forte" senza spiegare la rinuncia al signoraggio.
3. Le stime della Banca d'Italia (2019) sul mancato signoraggio per l'Italia dal 1999: 400-500 miliardi di euro.
4. Le sentenze della Corte di Giustizia UE (es. *Gauweiler*, 2015; *Weiss*, 2020) che riconoscono indirettamente la natura eccezionale e non convenzionale degli interventi della BCE.

Tali prove sono sufficienti a sostenere un'azione di nullità dei Trattati monetari avanti a un tribunale arbitrale internazionale o alla Corte Internazionale di Giustizia.

TITOLO IV – IL PARADIGMA DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA E DELLA SOVRANITÀ CONTINUA

Articolo 4.1 – Principio della sovranità permanente del popolo

La sovranità popolare non si esaurisce nell'atto elettorale periodico, ma costituisce funzione continua, permanente e direttamente esercitabile dal corpo civico. Il sistema rappresentativo è forma delegata e subordinata, mai sostitutiva. Ogni organo pubblico è mandatario temporaneo, responsabile e revocabile. La democrazia diretta è corollario necessario dell'autodeterminazione effettiva.

Articolo 4.2 – Strumenti fondamentali della democrazia diretta

Sono riconosciuti quali strumenti permanenti e vincolanti dell'ordinamento democratico:

a) Referendum obbligatorio e confermativo prima di ogni trasferimento di sovranità

Ogni trattato, accordo o atto normativo che comporti cessione di sovranità monetaria, fiscale,

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

militare, commerciale o giuridica deve essere sottoposto a **referendum obbligatorio** sia **prima della firma** (referendum autorizzativo) sia **dopo la ratifica parlamentare** (referendum di conferma). L'assenza di referendum rende l'atto nullo e non vincolante per i cittadini. Il referendum si svolge senza quorum strutturale (l'astensione non equivale a voto contrario).

b) Iniziativa legislativa popolare a trattazione obbligatoria e vincolante

Le proposte di legge sostenute da almeno il **3% del corpo elettorale** (soglia massima) devono essere discusse e votate dall'assemblea legislativa entro 120 giorni. In caso di inerzia o rigetto non motivato da una sentenza di illegittimità costituzionale (con doppia conforme), si passa automaticamente a **referendum popolare** la cui decisione abroga ogni norma precedente incompatibile.

c) Diritto di recall e revoca popolare degli eletti (mandato imperativo)

Il corpo elettorale può revocare mediante referendum il mandato di qualsiasi rappresentante eletto (nazionale, regionale, europeo, locale) che:

- abbia votato in modo difforme dal programma presentato al momento dell'elezione su questioni qualificate come "programmatiche";
- abbia superato i limiti di mandato (massimo due legislature per ogni carica);
- abbia tradito gli impegni elettorali fondamentali, secondo procedura avviata da un comitato di cittadini (5% degli elettori del collegio).

La revoca comporta decadenza immediata e ineleggibilità per una legislatura.

d) Bilancio partecipativo territoriale obbligatorio

Almeno il **15% dei bilanci pubblici** (comunali, regionali, nazionali) deve essere allocato direttamente dai cittadini attraverso procedure deliberative: assemblee civiche sorteggiate e assemblee aperte, con voto finale su piattaforma certificata.

e) Assemblee civiche deliberative permanenti

Formate da cittadini sorteggiati (modello del *citizens' assembly* irlandese, della *Convention citoyenne* francese), con mandato su questioni specifiche (riforme costituzionali, trattati internazionali, grandi opere pubbliche) e potere di formulare proposte **vincolanti** se sostenute da un successivo referendum popolare.

f) Piattaforma digitale pubblica certificata per consultazione e voto continuo

Infrastruttura open source, con crittografia a chiave asimmetrica, codice sorgente verificabile da terze parti, gestita da un'autorità indipendente eletta per sorteggio tra ingegneri e giuristi (rinnovata ogni 4 anni). La piattaforma permette:

- voto su tutte le leggi ordinarie (facoltativo, con opzione di ratifica differita);
- sottoscrizione di iniziative popolari;
- consultazioni permanenti su questioni di rilevanza locale e nazionale;
- verifica in tempo reale del rispetto del mandato da parte dei rappresentanti;
- attivazione del recall.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

g) Diritto di controllo popolare sugli atti amministrativi e finanziari

Ogni cittadino può richiedere, tramite la piattaforma, la revisione di qualsiasi atto amministrativo con spesa superiore a 500.000 euro. Un numero di richieste pari allo **0,1% del corpo elettorale** attiva un referendum abrogativo automatico.

h) Voto obbligatorio con opzione “nessuno dei precedenti”

Si introduce l’obbligo di voto sanzionato con lieve ammenda (esclusi over 75 e disabili gravi), con la casella “nessuno dei precedenti” che, se maggioritaria, comporta la ripetizione dell’elezione con nuove liste e la decadenza dei partiti che hanno presentato candidati.

i) Mandato imperativo e revoca per inadempienza

Abolizione del divieto di mandato imperativo tipico delle costituzioni liberali. Ogni eletto firma un **contratto di mandato** col corpo elettorale del proprio collegio, in cui specifica gli impegni programmatici. La violazione accertata attraverso procedura popolare (comitato di 5% degli elettori + verifica della piattaforma) comporta decadenza automatica.

Articolo 4.3 – Legittimazione democratica continua come sostituzione della legittimazione elettorale episodica

La legittimità democratica non può basarsi solo su elezioni periodiche ogni 4-5 anni, perché in tale intervallo i rappresentanti possono tradire il mandato senza conseguenze. La **legittimazione democratica continua** richiede:

- **referendum di convalida** periodico (ogni 2 anni) per tutte le cariche elettive: se il 30% degli elettori richiede la convalida, si vota per confermare o revocare;
- **obbligo di rendicontazione trimestrale** da parte di ogni eletto, con voto popolare sulla performance;
- **accesso diretto dei cittadini** agli atti e alle deliberazioni (trasparenza radicale in tempo reale);
- **possibilità di veto popolare** su qualsiasi legge entro 60 giorni dalla pubblicazione (richiesta di 100.000 firmatari).

Articolo 4.4 – Principio di sussidiarietà verticale e territoriale

Le decisioni pubbliche devono essere assunte al livello più vicino possibile alle comunità interessate (comune, provincia, regione, nazione). Il potere centrale (statale o europeo) può intervenire solo in funzione **coordinativa**, per garantire diritti fondamentali o in caso di impossibilità operativa degli enti territoriali. Ogni centralizzazione eccedente tali limiti costituisce violazione del principio democratico e legittima la **disobbedienza istituzionale**.

Articolo 4.5 – Trasparenza radicale e responsabilità pubblica

Sono principi fondamentali:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- pubblicità integrale degli atti pubblici (salvo segreto di Stato limitato a materie di sicurezza effettiva e temporaneo, rinnovabile ogni anno);
- tracciabilità delle decisioni economiche (chi ha deciso, quando, su quali basi);
- obbligo di rendicontazione periodica (trimestrale per i rappresentanti, semestrale per i funzionari);
- incompatibilità tra funzioni pubbliche e interessi finanziari confliggenti (divieto di *revolving doors*, *insider trading*, conflitto di interessi);
- responsabilità personale (civile e penale) dei decisori per danni arrecati alla collettività.

Articolo 4.6 – Sovranità digitale e tutela della libertà civica

L'esercizio della democrazia diretta richiede indipendenza tecnologica, neutralità della rete e protezione dei dati civici. Sono riconosciuti:

- il diritto alla neutralità della rete (nessun blocco o rallentamento discriminatorio);
- il divieto di censura politica preventiva;
- il diritto all'accesso universale agli strumenti digitali democratici;
- la proprietà pubblica o comunitaria delle infrastrutture strategiche di comunicazione.

La sorveglianza tecnologica finalizzata al controllo ideologico o alla manipolazione del consenso costituisce violazione dei diritti fondamentali.

Articolo 4.7 – Il precedente del Popolo Veneto come esercizio di autodeterminazione

Il 22 ottobre 2017, 2.273.000 veneti parteciparono al referendum consultivo sull'autonomia differenziata, con il **98% di voti favorevoli**. Quel voto, osteggiato dallo Stato centrale (sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2017 che dichiarò illegittima la legge regionale), ha dimostrato la volontà di un popolo di riappropriarsi del proprio destino con mezzi democratici.

Il disegno di legge costituzionale per il referendum di autodeterminazione del Veneto prevede che le norme per il suo svolgimento siano approvate con legge regionale non sottoposta a controllo statale, e che il quesito sia: **«Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?»**. Questo percorso è l'esercizio concreto del diritto di autodeterminazione attraverso lo strumento referendario, conforme al diritto internazionale e alla prassi (Kosovo, Catalogna – nonostante la repressione –, Scozia, Nuova Caledonia).

Articolo 4.8 – La democrazia continua: superamento della democrazia episodica

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

La democrazia rappresentativa tradizionale riduce il cittadino a elettore passivo ogni 4-5 anni. Il modello di **democrazia continua** proposto trasforma ogni cittadino in legislatore permanente attraverso:

- **voto elettronico quotidiano** su questioni delegate da assemblee territoriali;
- **possibilità di veto sospensivo** su qualsiasi legge, attivabile da 100.000 cittadini entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- **referendum di iniziativa popolare senza raccolta fisica di firme** per leggi già approvate: se entro 30 giorni il 2% dei cittadini si oppone via piattaforma (con autenticazione digitale), la legge viene sospesa e sottoposta a voto popolare;
- **bilancio in tempo reale**: ogni cittadino può destinare una quota simbolica (es. 1 euro, o 0,01% del bilancio) del bilancio statale attraverso la piattaforma, con allocazione reale su progetti specifici.

Articolo 4.9 – Precedenti positivi di democrazia diretta nel mondo come parametri di legittimità

- **Svizzera**: referendum obbligatorio su ogni modifica costituzionale e su trattati internazionali; iniziativa popolare con 100.000 firme; democrazia diretta istituzionalizzata da oltre 150 anni; assenza di crisi politiche maggiori.
- **Uruguay**: legge di iniziativa popolare con 10% dei cittadini; referendum abrogativo frequente.
- **California (USA)**: iniziativa, referendum e recall a livello statale (nel 2003 fu revocato il governatore Davis).
- **Taiwan**: referendum obbligatorio su modifiche costituzionali e trattati.
- **Irlanda**: assemblee civiche sorteggiate hanno prodotto referendum su matrimonio egualitario e aborto (2015-2018).

L'UE, al contrario, è l'unica organizzazione sovranazionale che **vieta esplicitamente** ogni forma di democrazia diretta a livello centrale; l'Iniziativa dei Cittadini Europei è un simulacro senza effetti vincolanti (tasso di successo <2%).

TITOLO V – CONTROLLO PREVENTIVO DI COSTITUZIONALITÀ DEI TRATTATI EUROPEI

Articolo 5.1 – Necessità del controllo preventivo

Qualsiasi trattato, accordo o atto normativo dell'Unione Europea che comporti trasferimento di competenze o limitazione di sovranità deve essere sottoposto a **controllo preventivo di costituzionalità** da parte del Giudice costituzionale (o, in fase transitoria, da un collegio arbitrale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

composto da 5 giuristi eletti per sorteggio tra i professori universitari di diritto costituzionale e internazionale).

Il controllo preventivo verifica che il trattato o l'atto:

- non violi l'identità costituzionale del Popolo (art. 1.02);
- non contrasti con i principi supremi (art. 1.03);
- rispetti il principio di democrazia continua e di controllo popolare (art. 4);
- non comporti una cessione di sovranità monetaria, fiscale o militare senza referendum obbligatorio;
- non sia affetto da vizio di consenso per dolo o errore essenziale.

Articolo 5.2 – Effetti del giudizio negativo

Se il controllo preventivo dà esito negativo, il trattato o l'atto:

- non può essere ratificato né reso esecutivo;
- se già ratificato, è dichiarato nullo e privo di effetti;
- le istituzioni nazionali e regionali sono tenute a disapplicarlo;
- i cittadini possono opporsi alla sua applicazione con l'eccezione di incostituzionalità.

Articolo 5.3 – Controllo successivo e rimedi popolari

In assenza di controllo preventivo (per urgenza dichiarata dall'esecutivo, ma sempre con successiva ratifica referendaria), i cittadini possono attivare il **controllo successivo** mediante:

- richiesta di un comitato di 50.000 elettori;
- ricorso alla piattaforma digitale di democrazia continua;
- attivazione di un referendum abrogativo dell'atto o trattato.

TITOLO VI – LA PROCEDURA DI RECESSO DALL'UNIONE EUROPEA EX ART. 50 TUE COME DIRITTO INALIENABILE

Articolo 6.1 – Il diritto di recesso come manifestazione dell'autodeterminazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il diritto di recesso dall'Unione Europea, previsto all'art. 50 TUE, è una manifestazione del principio di autodeterminazione dei popoli e non può essere limitato o condizionato in modo tale da renderlo di fatto impossibile. I sottoscrittori dichiarano che:

- Il recesso può essere deciso unilateralmente mediante **referendum popolare** (quesito secco: “Vuoi che il [Veneto/Italia] receda dall'Unione Europea e dall'euro? Sì/No”), con maggioranza semplice dei votanti e senza quorum strutturale.
- La notifica del recesso ai sensi dell'art. 50 TUE è effettuata dal Governo Provvisorio entro 30 giorni dall'esito referendario.
- Il recesso produce effetti **immediati** per quanto riguarda l'applicabilità delle norme UE contrastanti con l'identità costituzionale; per gli aspetti negoziali (accordi di associazione), si procede secondo il diritto internazionale generale, non essendo vincolati al termine biennale dell'art. 50 (che è disposizione pattizia, non cogente).

Articolo 6.2 – Superamento della procedura negoziale come condizione

La procedura di cui all'art. 50 TUE (notifica, negoziati biennali, unanimità del Consiglio per l'accordo di recesso) non può essere interpretata come una **condizione di validità** del recesso. Ai sensi della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (art. 54), il recesso è ammissibile anche in assenza di clausola espressa, se le parti hanno consentito implicitamente o se il trattato ha subito una mutazione fondamentale (art. 62). L'UE ha subito una mutazione tale (da comunità economiche a unione politica e monetaria) da giustificare il recesso immediato.

Pertanto, il recesso è efficace **ipso iure** decorsi 30 giorni dalla notifica, indipendentemente dall'esito dei negoziati.

Articolo 6.3 – Effetti del recesso sull'ordinamento interno

A seguito del recesso:

- Cessa l'applicabilità diretta di tutti i regolamenti, direttive e decisioni UE (salva diversa disposizione di legge nazionale o regionale);
- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ha più giurisdizione sul territorio;
- La Banca Centrale Europea non ha più poteri di vigilanza o di politica monetaria;
- I rapporti con l'UE sono regolati dal diritto internazionale generale e da eventuali accordi di associazione negoziati su base paritaria.

TITOLO VII – DIFFIDA, MESSA IN MORA, RICHIESTA DI INDENNIZZO E PROCEDURA DI ARBITRATO

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 7.1 – Destinatari e oggetto della diffida

Destinatari:

Presidenza della Repubblica Italiana; Governo della Repubblica Italiana; Parlamento italiano; Commissione Europea; Consiglio Europeo; Banca Centrale Europea; Eurogruppo.

Oggetto: Diffida e messa in mora per violazione di:

- *Ius cogens* (autodeterminazione);
- vizio del consenso (dolo, errore essenziale);
- debito odioso;
- deficit democratico strutturale;
- violazione dell'identità costituzionale;
- esercizio *ultra vires* di competenze.

Articolo 7.2 – DENUNCE

I sottoscrittori, titolari pro quota della sovranità popolare,

DENUNCIANO la trasformazione dell'UE in apparato estrattivo-finanziario e ideologico che ha prodotto:

- perdita di sovranità monetaria ed economica;
- deindustrializzazione e impoverimento energetico;
- espropriazione del potere decisionale dei cittadini;
- compressione dei principi supremi costituzionali.

Articolo 7.3 – INTIMAZIONI

INTIMANO alle autorità competenti:

1. Il riconoscimento della **nullità delle clausole dei Trattati incompatibili** con l'autodeterminazione, l'identità costituzionale e lo *Ius cogens* (artt. 53, 64 Convenzione di Vienna).
2. Lo **standstill immediato** su Green Deal, riarmo comune, sanzioni energetiche e vincoli fiscali lesivi, in attesa di referendum confermativi.
3. L'**avvio di un negoziato per il ristoro dei danni** secondo le modalità dell'arbitrato internazionale (Corte Permanente di Arbitrato dell'Aia).
4. L'**introduzione immediata, a ogni livello di governo, degli strumenti di democrazia diretta** di cui al Titolo IV del presente Atto.

Articolo 7.4 – Richiesta di indennizzo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

RICHIEDONO l'indennizzo una tantum, a titolo di riparazione per i danni subiti:

- **Popolo Veneto:** 150 miliardi di euro, a copertura di perdita di PIL cumulato, distruzione del tessuto produttivo, costi energetici speculativi e svalutazione reale del risparmio.
- **Popolo Italiano:** 1.200 miliardi di euro, per danni da signoraggio, debito odioso, politiche sociali e sanitarie imposte, e perdita di sovranità alimentare e industriale.

Articolo 7.5 – Procedura per la sospensione del riconoscimento del debito odioso

I sottoscrittori dichiarano l'istituzione di una **Cassa di Compensazione Territoriale** che:

- riceverà in deposito infruttifero le somme corrispondenti alla quota di debito pubblico dichiarata odiosa (stimata in 500-800 miliardi di euro per l'Italia, di cui 150 per il Veneto);
- notificherà agli attuali detentori del debito (BCE, banche, fondi, Stati esteri) l'avvio di una procedura di arbitrato obbligatorio secondo il Regolamento UNCITRAL;
- in caso di mancato accordo entro 18 mesi, procederà alla **compensazione unilaterale** con i crediti fiscali vantati dai cittadini verso il sistema finanziario e con i beni delle istituzioni creditrici situati nel territorio.

Articolo 7.6 – Riserva di azioni internazionali

I sottoscrittori si riservano ogni azione nelle sedi nazionali e internazionali:

- Corte Internazionale di Giustizia (competenza *ex art.* 36.2 dello Statuto, previa dichiarazione di accettazione);
- Comitati ONU (Comitato dei Diritti Umani, Comitato dei Diritti Economici, Sociali e Culturali);
- Tribunali arbitrali (UNCITRAL, ICSID, Corte Permanente di Arbitrato).

TITOLO VIII – PRINCIPI DEL NUOVO ORDINAMENTO MONETARIO, ECONOMICO E SOCIALE

Articolo 8.1 – Sovranità monetaria come funzione pubblica

La moneta costituisce bene pubblico essenziale e strumento della comunità nazionale. L'emissione monetaria deve essere orientata al sostegno dell'economia reale, alla piena occupazione, alla

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

stabilità sociale, allo sviluppo produttivo, alla tutela del risparmio e all'equilibrio territoriale. È esclusa la subordinazione della funzione monetaria a interessi speculativi privati.

Articolo 8.2 – Divieto di indebitamento strutturale e riforma del sistema bancario

- La Banca Centrale (ricostituita come ente pubblico, denominata, per il Veneto, **Banca Nazionale Veneta**, per l'Italia, **Banca d'Italia riformata**) finanzia direttamente il Tesoro a tasso zero per tutte le spese correnti e per gli investimenti pubblici (fino al 5% del PIL annuo).
- Le banche commerciali esercitano solo la funzione di intermediazione creditizia; la creazione monetaria (signoraggio) è riservata esclusivamente alla Banca Centrale.
- È vietato l'acquisto di titoli di Stato da parte di banche commerciali con moneta scritturale creata *ex nihilo*; ogni acquisto deve essere coperto da riserva effettiva o avvenire tramite la Banca Centrale.

Articolo 8.3 – Tutela costituzionale del lavoro produttivo

Il lavoro produttivo, artigianale, agricolo, industriale e intellettuale costituisce fondamento della comunità politica. L'ordinamento economico deve:

- favorire la produzione reale rispetto alla rendita finanziaria;
- proteggere le filiere strategiche nazionali (farmaceutica, semiconduttori, fertilizzanti, acciaio, energia, acqua);
- impedire processi di desertificazione industriale (attraverso divieto di delocalizzazione senza piano di ricollocazione);
- garantire sicurezza energetica e alimentare (autonomia minima del 70% del fabbisogno);
- assicurare una fiscalità proporzionata, progressiva e non confiscatoria.

Articolo 8.4 – Diritto alla casa, all'energia e all'acqua come diritti fondamentali

- L'accesso all'acqua potabile, all'energia elettrica (minimo vitale di 2.000 kWh/anno per nucleo familiare) e a un alloggio dignitoso sono dichiarati **diritti soggettivi perfetti**, azionabili davanti al giudice.
- Le aziende pubbliche dei servizi essenziali (acqua, energia, trasporti, sanità, istruzione) non possono essere privatizzate se non mediante referendum confermativo con quorum del 50%+1 degli aventi diritto.

Articolo 8.5 – Principio di giustizia intergenerazionale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Le generazioni presenti non possono imporre alle future:

- indebitamento perpetuo (limite al debito pubblico: 60% del PIL, da ridurre gradualmente senza austerità);
- distruzione ambientale irreversibile;
- perdita della sovranità politica;
- smantellamento delle infrastrutture strategiche;
- compromissione della continuità culturale e produttiva.

Ogni decisione pubblica deve essere valutata anche alla luce del suo impatto sulle generazioni future, con parere vincolante di un **Comitato per la Giustizia Intergenerazionale** composto da cittadini sorteggiati di età inferiore a 30 anni.

TITOLO IX – CLAUSOLA DI SUPREMAZIA DEL DIRITTO INTERNO, CONTROLIMITI E RAPPORTO CON L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Articolo 9.1 – Primato della Costituzione e dei principi democratici

Nel nuovo ordinamento, i Trattati dell'Unione Europea e ogni altro atto di organizzazioni sovranazionali sono riconosciuti solo nella misura in cui non contrastino con:

- i principi fondamentali della presente Carta di Autodeterminazione;
- l'identità costituzionale del Popolo Veneto e del Popolo Italiano;
- i principi supremi costituzionali;
- le norme di *ius cogens* internazionale.

Articolo 9.2 – Controlimiti operativi

Qualsiasi decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea o di un tribunale internazionale che leda la sovranità monetaria, fiscale o legislativa del Popolo sarà dichiarata **nulla e non eseguibile** dal Giudice costituente del nuovo ordinamento. La dichiarazione di nullità è opponibile a qualsiasi autorità nazionale o estera.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni ONU sui diritti umani, in quanto compatibili con la presente Carta.

Articolo 9.3 – Diritto di recesso unilaterale e immediato (ulteriore conferma)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Fermo restando il disposto del Titolo VI, il Popolo Veneto e il Popolo Italiano si riconoscono il diritto di recedere da qualsiasi trattato o appartenenza a organizzazione internazionale mediante semplice delibera referendaria, senza necessità di rispettare procedure negoziali che di fatto impediscano o ritardino il recesso.

TITOLO X – STRUMENTI DI RESISTENZA CIVILE E MOBILITAZIONE POPOLARE

Articolo 10.1 – La disobbedienza civile come diritto

Quando le istituzioni violano sistematicamente i diritti fondamentali, l'identità costituzionale o i principi supremi, la **disobbedienza civile non violenta** – ivi compreso il rifiuto di pagare imposte destinate a finanziare politiche dannose o lesive dell'autodeterminazione – costituisce legittimo esercizio del diritto di resistenza, riconosciuto dall'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ("coscienza") e dalla tradizione del costituzionalismo (Locke, Jefferson, Thoreau, la giurisprudenza della Corte Suprema tedesca sulla resistenza).

Articolo 10.2 – Boicottaggio economico come strumento di pressione democratica

Viene riconosciuto il diritto dei cittadini e delle comunità locali di organizzare boicottaggi economici contro imprese o istituzioni che sostengano attivamente l'eterodirezione oligarchica (es. fornitura di armi, applicazione di sanzioni non referendum, finanziamento di politiche lesive), purché tali azioni siano condotte con mezzi pacifici e senza violenza.

Articolo 10.3 – Autorganizzazione territoriale e governi provvisori

Nei territori in cui la maggioranza della popolazione abbia espresso mediante referendum la volontà di aderire al presente Atto, potranno costituirsi **assemblee costituenti locali** e **governi provvisori di autodeterminazione**, che opereranno in parallelo fino al completo trasferimento delle funzioni statali. Questi governi provvisori sono legittimati dal diritto dei popoli all'autogoverno e dalla norma di *ius cogens*.

Articolo 10.4 – Comitati di vigilanza popolare

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Vengono istituiti **Comitati di Vigilanza Popolare (CVP)** eletti per sorteggio tra i cittadini (rinnovati ogni 6 mesi), con il compito di:

- monitorare l'operato di tutte le cariche pubbliche;
- segnalare violazioni dell'identità costituzionale, dei principi supremi e degli strumenti di democrazia diretta;
- attivare le procedure di revoca (recall);
- verificare il rispetto del mandato imperativo.

I CVP hanno accesso a tutti i documenti amministrativi non coperti da segreto di Stato (limitato a materie di sicurezza effettiva e temporaneo, non eccedente i 12 mesi).

TITOLO XI – PIANO OPERATIVO PER LA TRANSIZIONE

Articolo 11.1 – Fasi della transizione

Fase costituente (mesi 0-6):

- Referendum confermativo del presente Atto nei territori aderenti (Veneto e altre regioni italiane che vi aderiranno);
- Elezione dell'**Assemblea Costituente di Autodeterminazione** con sistema proporzionale puro, voto obbligatorio, e possibilità di recall immediato;
- L'Assemblea Costituente redige la nuova Costituzione del Veneto Sovrano e, per l'Italia, la riforma costituzionale che recepisca i principi del presente Atto.

Fase di standstill (mesi 6-12):

- Sospensione unilaterale del pagamento della quota di debito dichiarata odiosa (Titolo VII);
- Avvio negoziati con UE e creditori, con piattaforma aperta e trasparente;
- Messa in opera della piattaforma digitale di democrazia continua (art. 4.2.f);
- Riconoscimento ufficiale dei Comitati di Vigilanza Popolare.

Fase di attuazione (mesi 12-24):

- Emissione di moneta sovrana (*Zecchino/ZEC/ Veneto per il Veneto, Solidum Italicum/LIS/ Lira Italia Sovrana per l'Italia, o eventuale nuova moneta comune*) ancorata a un paniere di beni reali (energia, oro, risorse agricole) e con tasso di cambio flessibile;
- Nazionalizzazione delle banche sistemiche (con indennizzo equo e sottoposto a referendum);
- Introduzione del bilancio partecipativo al 15% (art. 4.2.d);
- Riforma della giustizia per assicurare la prevalenza del diritto interno sui controlimiti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Fase di riconoscimento internazionale (mesi 24-48):

- Richiesta di ammissione alle Nazioni Unite (precedenti: Kosovo, Sud Sudan, Timor Est);
- Negoziato di accordi di associazione con l'UE su modello svizzero/norvegese, ma **senza subordinazione politica**, senza Corte di Giustizia, senza obblighi di bilancio e senza adozione dell'euro.

Articolo 11.2 – Garanzie per i cittadini durante la transizione

- Tutti i contratti, i depositi bancari, i titoli di Stato esistenti sono convertiti nella nuova moneta a parità di valore nominale (salvo la quota di debito odioso, che viene sospesa e sottoposta ad arbitrato).
- I diritti acquisiti (pensioni, stipendi, prestazioni sociali) sono garantiti e incrementati del 10% come compensazione per i disagi della transizione.
- Nessun cittadino subirà decurtazione patrimoniale per effetto della ridenominazione monetaria.
- È istituito un **Fondo di garanzia per i risparmiatori** alimentato dalla Banca Centrale riformata.

Articolo 11.3 – Relazioni con l'Unione Europea post-transizione

Il nuovo ordinamento si dichiara disponibile a mantenere relazioni di cooperazione paritaria con l'UE, sulla base di:

- libero scambio di merci (senza unione doganale né cessione di sovranità tariffaria);
- cooperazione giudiziaria e di polizia (Eurojust, Europol) su base volontaria;
- partecipazione a programmi di ricerca (Horizon Europe) come Stato associato;
- **esclusione** dalla libertà di circolazione delle persone (controlli alle frontiere ripristinati);
- **esclusione** dalla giurisdizione della Corte di Giustizia UE;
- **esclusione** dagli obblighi di bilancio (Fiscal Compact, Semestre Europeo) e di adesione all'euro.

TITOLO XII – CONCLUSIONE: RESISTENZA CIVILE, RICOSTRUZIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DICHIARAZIONE DI SOVRANITÀ EFFETTIVA

L'autodeterminazione non è concessione del potere costituito, ma diritto originario e inalienabile dei popoli, fondamento di ogni legittimità.

Quando le istituzioni cessano di servire il bene comune e divengono strumenti di compressione della libertà, emerge il **diritto di resistenza civile, politica e culturale** – da esercitare con mezzi

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

pacifici e democratici. La tradizione del costituzionalismo moderno, da Locke alle Carte contemporanee, riconosce che la legittimità dipende dal consenso attuale e informato; che il consenso può essere revocato; e che il popolo mantiene un diritto permanente di revisione dell'ordine politico.

Questo Atto non si limita a rivendicare il diritto di recesso da trattati divenuti oppressivi, ma delinea il **modello costituzionale alternativo** verso cui i Popoli Veneto e Italiano si incamminano: una democrazia diretta e continua, in cui il voto non sia un evento episodico ma una funzione permanente; in cui i rappresentanti siano mandatarî revocabili; in cui il popolo eserciti direttamente il potere legislativo sulle questioni fondamentali e controlli la spesa pubblica. Solo un'architettura siffatta può garantire che il vincolo esterno non si riproduca sotto nuove forme, e che la sovranità popolare sia effettiva e non meramente declamata.

Dichiarazione di Sovranità Effettiva

Il presente Atto non è un'esortazione, né una petizione di potere. Esso è l'esercizio formale e solenne della sovranità popolare che preesiste a ogni ordinamento positivo. I sottoscrittori, in nome del Popolo Veneto e del Popolo Italiano, **dichiarano che da questo momento:**

1. **Non riconoscono più la legittimità democratica** dell'Unione Europea così come strutturata, né della BCE, né del Fiscal Compact, né del Green Deal non sottoposto a referendum.
2. **Sospendono l'obbligatorietà** sul proprio territorio di tutte le norme UE che violano l'identità costituzionale, i principi supremi o gli strumenti di democrazia diretta di cui al presente Atto.
3. **Avviano immediatamente la procedura referendaria** per l'indipendenza del Veneto e per il recesso coordinato dell'Italia dall'euro e dai Trattati UE, secondo le modalità di cui al Titolo VI.
4. **Costituiscono il Fondo di Resistenza Economica** alimentato dalle somme non versate ai creditori odiosi, per sostenere famiglie e imprese durante la transizione.

Il popolo non è debitore della propria moneta, né servo di una transizione ecologica, militare o decrescista che non ha mai scelto. Il presente Atto costituisce esercizio solenne di sovranità, riserva di ogni azione legittima, e fondamento per la ricostruzione di un ordine che ponga la persona, il lavoro produttivo, la comunità e la libertà al di sopra del vincolo finanziario e delle oligarchie transnazionali.

AUTORITÀ EMITTENTI E FIRMATARIE

- **Stato Veneto in Autodeterminazione – Governo Provvisorio**
- **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) – Tesoriere di Stato: Irene Barban**
[IBAN: LT47 3250 0835 3326 3213]

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)**

[comitatoliberazionenazionaleitaliano.org]

APPENDICE – RIFERIMENTI GIURIDICI E DOTTRINALI (integrazione rafforzata)

Giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana (controlimiti e identità costituzionale):

- Sentenza n. 183/1973 (controllo di costituzionalità sulle leggi di esecuzione del Trattato CEE).
- Sentenza n. 170/1984 (*Frontini*: teoria dei controlimiti).
- Sentenza n. 232/1989 (*Fragd*: controllo sulle norme UE in materia di diritti fondamentali).
- Sentenza n. 114/2012 (primato del diritto UE ma salvi i principi supremi).
- Sentenza n. 238/2014 (controlimiti contro le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia).

Giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (corte costituzionale tedesca – ultra vires e identità costituzionale):

- Sentenza *Maastricht* (1993): controllo *ultra vires*.
- Sentenza *Lisbona* (2009): identità costituzionale e controllo di compatibilità.
- Sentenza *PSPP* (2020): la BCE eccede i propri poteri; *ultra vires*.
- Sentenza *Next Generation EU* (2022): controllo sul bilancio europeo.

Corte Internazionale di Giustizia:

- *Parere sul Kosovo*, 22 luglio 2010 (autodeterminazione anche fuori contesto coloniale).
- *Isole Chagos*, 25 febbraio 2019 (autodeterminazione come norma di *ius cogens*; consenso viziato).
- *Timor Est*, 1995 (diritto all'autodeterminazione prevale su trattati).

Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969):

- Artt. 48 (errore), 49 (dolo), 53 (*ius cogens*), 60 (violazione sostanziale), 62 (mutamento fondamentale delle circostanze), 64 (nuove norme imperative).

Dottrina del debito odioso:

- Sack (1927), *Les effets des transformations des états sur leurs dettes publiques*.
- O. Kamto, *La dette odieuse*, 2018.
- Risoluzioni ONU 62/187 (2008), 68/304 (2014), 69/319 (2015).

Diritto comparato sulla democrazia diretta:

- Costituzione svizzera (art. 138-142: referendum obbligatorio e iniziativa).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Costituzione della California (art. II: iniziativa, referendum, recall).
- Legge irlandese sul *citizens' assembly* (2012-2018).

Bibliografia di riferimento:

- G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia*, Bologna 2008.
- A. Ruggeri, *Controlimiti e identità costituzionale*, Torino 2019.
- M. Cartabia, *I principi supremi dell'ordinamento costituzionale*, Milano 2014.
- J. Habermas, *La costellazione postnazionale*, Milano 1998.
- A. Supiot, *La gouvernance par les nombres*, Paris 2015.

Luogo, data e firme dei sottoscrittori

(spazio per sottoscrizioni digitali e cartacee)

Nota finale: Il presente documento è utilizzato come:

- **Carta costituyente** per il nuovo ordinamento di autodeterminazione;
- **Piattaforma di contenzioso costituzionale** avanti alle Corti nazionali e internazionali;
- **Manifesto giuridico-politico** per la mobilitazione democratica e la resistenza civile.

Analisi Matematica del Potere Istituzionale nell'Unione Europea e Proposta di Riequilibrio per uno Stato Veneto in Autodeterminazione

Dichiarazione preliminare in nome di tutti i popoli autoctoni europei

Il presente documento è redatto **in nome di tutti i popoli autoctoni europei** – comunità storiche, etniche, linguistiche e territoriali che da secoli abitano il continente – i quali subiscono un sistema **neocoloniale, non rappresentativo** che depreda sistematicamente i loro diritti inalienabili all'autodeterminazione, alla sovranità sulle risorse naturali, alla continuità culturale e alla democrazia diretta.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Tale denuncia non riguarda esclusivamente il Popolo Veneto, né soltanto il **Popolo Italiano autodeterminato** rappresentato dal **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)** – <https://comitatoliberazionenazionaleitaliano.org/> – ma si estende a tutte le nazioni senza Stato, ai popoli delle periferie europee, alle minoranze nazionali e a ogni comunità soggetta all'eterodirezione oligarchica e tecnocratica dell'Unione Europea.

L'UE, nella sua attuale architettura, agisce come una **struttura di dominio neocoloniale interno** che espropria i popoli della loro sovranità monetaria, fiscale, legislativa e culturale, riducendo i territori a mere periferie estrattive al servizio di un centro finanziario e burocratico irresponsabile. Questa analisi matematica intende dimostrare, con rigore quantitativo, l'entità di tale espropriazione e proporre un modello alternativo di democrazia diretta per ogni popolo autoctono che rivendichi il proprio diritto all'autogoverno.

Premessa metodologica

L'analisi quantitativa del potere politico all'interno dell'Unione Europea richiede una formalizzazione matematica capace di distinguere:

- il potere formale attribuito dai Trattati;
- il potere sostanziale esercitato nei processi decisionali reali;
- il grado di influenza democratica diretta dei cittadini;
- il peso della tecnocrazia amministrativa e regolatoria.

L'obiettivo di questa elaborazione non è esclusivamente politico, bensì sistemico: determinare in termini matematici il rapporto tra sovranità popolare, rappresentanza parlamentare e potere burocratico.

In questa prospettiva, il sistema europeo viene trattato come una struttura multilivello di distribuzione del potere, analizzabile mediante coefficienti di influenza decisionale, pesi ponderati e indici di efficienza democratica.

PARTE I — MODELLO MATEMATICO DELLA SOVRANITÀ DEMOCRATICA NELL'UNIONE EUROPEA

1. Definizione delle variabili istituzionali

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Nel quadro del procedimento legislativo ordinario dell'UE, il potere è distribuito tra quattro poli fondamentali:

Simbolo	Attore istituzionale	Peso teorico	Funzione predominante
P_{ce}	Commissione Europea	35%	Monopolio dell'iniziativa legislativa, controllo esecutivo e regolatorio
P_{ue}	Consiglio dell'UE / Consiglio Europeo	35%	Potere legislativo intergovernativo e indirizzo strategico
P_{pe}	Parlamento Europeo	25%	Rappresentanza democratica indiretta
P_{cd}	Cittadini (democrazia diretta)	5%	ICE, consultazioni, pressione politica non vincolante

Ne deriva:

$$P_{tot} = P_{ce} + P_{ue} + P_{pe} + P_{cd} = 100\% \quad P_{tot} = P_{ce} + P_{ue} + P_{pe} + P_{cd} = 100\%$$

Tale distribuzione non rappresenta soltanto il dato giuridico formale, ma il peso effettivo esercitato nella formazione della volontà normativa europea.

2. Formula del Coefficiente di Sovranità Democratica (CSD)

Definiamo il **Coefficiente di Sovranità Democratica (CSD)** come:

$$CSD = (P_{pe} \times K_r) + (P_{cd} \times K_d) / P_{tot} \quad CSD = \frac{P_{pe} \times K_r + P_{cd} \times K_d}{P_{tot}}$$

Dove:

- K_r = coefficiente di rappresentatività effettiva del Parlamento Europeo;
- K_d = coefficiente di efficacia della democrazia diretta;
- P_{tot} = somma dei poteri istituzionali complessivi.

Interpretazione dei coefficienti

- Il coefficiente K_r misura la capacità reale del Parlamento di incidere sulle decisioni: assenza di iniziativa legislativa autonoma, dipendenza dalla Commissione, prevalenza dei triloghi, rigidità dei gruppi politici, complessità procedurale.
- Il coefficiente K_d misura invece: vincolatività degli strumenti popolari, possibilità di referendum, iniziativa legislativa diretta, strumenti di recall, efficacia giuridica della partecipazione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Applicazione empirica del modello

Assumiamo valori realistici:

- $K_r \approx 0,4$, $K_f \approx 0,4$
- $K_d \approx 0,1$, $K_a \approx 0,1$

Si ottiene:

$$CSD = \frac{(25 \times 0,4) + (5 \times 0,1)}{100} = \frac{10 + 0,5}{100} = 10,5\%$$

$$CSD = \frac{100 \times (25 \times 0,4) + (5 \times 0,1)}{100 \times 10 + 0,5} = 10,5\%$$

Risultato:

Il livello di sovranità democratica effettivamente esercitato dai cittadini europei risulta **inferiore all'11%**. Il restante 89-90% del potere decisionale è esercitato da apparati tecnocratici, governi nazionali, organismi regolatori, strutture amministrative sovranazionali e meccanismi intergovernativi.

PARTE II — ANALISI DEL COLLO DI BOTTIGLIA LEGISLATIVO

1. Monopolio dell'iniziativa legislativa

Nelle democrazie parlamentari classiche il Parlamento possiede capacità di iniziativa normativa. Nel sistema europeo invece:

Attore	Potere di iniziativa legislativa
Commissione Europea	100%
Parlamento Europeo	prossimo allo 0%

Ciò determina una **asimmetria strutturale**: il Parlamento può modificare e respingere, ma **non può originare liberamente** il processo legislativo. La Commissione agisce quindi come filtro esclusivo dell'agenda normativa.

2. I triloghi come concentrazione opaca del potere

La maggioranza degli atti legislativi europei viene definita nei **triloghi**: negoziati informali, riunioni non pubbliche, mediazioni tecniche, accordi preventivi. In termini matematici, il peso decisionale nei triloghi può essere stimato come:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Attore	Peso effettivo nei triloghi
Commissione + Coreper + apparati tecnici	70%
Parlamento + mediazione politica	30%

La conseguenza è la riduzione del dibattito parlamentare pubblico e della trasparenza deliberativa.

3. Formula dell'Efficienza Democratica Parlamentare

Definiamo l'**efficienza democratica del Parlamento Europeo**:

$$\eta_D = I \times E \times V \times T_{inst} \quad \eta_D = T_{inst} \times I \times E \times V$$

Dove:

- I = capacità di iniziativa (0,1);
- E = capacità emendativa (0,4);
- V = potere di voto finale (1,0);
- T_{inst} = massa tecnocratica complessiva (2,5).

Si ottiene:

$$\eta_D = 0,1 \times 0,4 \times 1 \times 2,5 = 0,042,5 = 0,016 = 1,6\% \quad \eta_D = 2,5 \times 0,1 \times 0,4 \times 1 = 2,5 \times 0,04 = 0,016 = 1,6\%$$

4. Interpretazione politologica

La scienza politica europea mostra che l'influenza reale del Parlamento è superiore al puro dato matematico minimale, ma comunque limitata. Le stime accademiche collocano l'incidenza reale del Parlamento tra il **15% e il 18%** del sistema decisionale complessivo.

Il resto del potere è distribuito tra:

Centro di potere	Funzione
Consiglio Europeo	Direzione strategica
Commissione Europea	Iniziativa, esecuzione, vigilanza
BCE	Politica monetaria
Agenzie UE	Regolazione settoriale
Comitologia	Implementazione tecnica

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PARTE III — MODELLO ALTERNATIVO DI DEMOCRAZIA DIRETTA PER UNO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE (E PER OGNI POPOLO AUTOCTONO EUROPEO)

1. Principio di Sussidiarietà Integrale

Il modello alternativo proposto si fonda sul trasferimento del baricentro decisionale verso la comunità politica. Formula generale:

$$P_{tot} = P_{popolo} + P_{consiglio} + P_{esecutivo} \quad P_{tot} = P_{popolo} + P_{consiglio} + P_{esecutivo}$$

Distribuzione:

Componente	Percentuale
Potere popolare diretto	60%
Consiglio rappresentativo	30%
Organi esecutivi	10%

2. Strumenti della sovranità popolare

Il 60% di potere popolare diretto presuppone:

- referendum propositivi senza quorum;
- referendum confermativi obbligatori;
- referendum abrogativi;
- iniziativa legislativa vincolante;
- recall degli eletti;
- mandato imperativo;
- bilancio partecipativo;
- controllo diffuso di costituzionalità.

In questo modello: **il cittadino non è solo elettore; il cittadino diventa co-legislatore permanente.**

3. Funzione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio rappresentativo mantiene funzioni tecniche, coordinative, amministrative, di codificazione e di verifica costituzionale. Tuttavia: non dispone di monopolio normativo, non può neutralizzare la volontà popolare, resta subordinato alla sovranità diretta.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Riduzione del potere esecutivo

L'esecutivo viene limitato a esecuzione amministrativa, coordinamento tecnico, gestione operativa. Sono esclusi: produzione normativa autonoma, decreti permanenti, ampliamenti discrezionali di potere. L'esecutivo resta revocabile mediante strumenti popolari.

PARTE IV — CONFRONTO SISTEMICO TRA I DUE MODELLI

Modello	Potere popolare diretto	Potere rappresentativo	Potere tecnocratico/esecutivo	Sovranità democratica effettiva
UE attuale	5%	25%	70%	< 15%
Modello veneto (e autoctono) proposto	60%	30%	10%	> 60%

PARTE V — VALUTAZIONE CRITICA E LIMITI DEL MODELLO

1. Limiti metodologici

Il modello proposto costituisce una semplificazione matematica della realtà istituzionale. I coefficienti non sono dati oggettivi assoluti; dipendono da interpretazioni politologiche, variano nel tempo e mutano in base al settore normativo. Pertanto: il modello non deve essere letto come misurazione scientifica definitiva; il suo valore principale è comparativo e sistemico.

2. Rischi della democrazia diretta integrale

Un sistema ad alta intensità referendaria può generare volatilità normativa, polarizzazione emotiva, vulnerabilità alla propaganda, eccessiva frammentazione decisionale e riduzione della continuità amministrativa. Per evitare tali effetti sarebbero necessari: garanzie costituzionali forti, limiti ai conflitti di interesse, trasparenza assoluta, pluralismo mediatico e istruzione civica avanzata.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Questione giuridica dell'autodeterminazione

La trasformazione istituzionale proposta implicherebbe ridefinizione della sovranità, revisione dei rapporti internazionali, negoziazione con gli ordinamenti esistenti, gestione della successione normativa e riconoscimento internazionale. L'autodeterminazione in Europa contemporanea costituisce tema giuridicamente complesso e politicamente controverso, ma – come dimostrano i pareri della Corte Internazionale di Giustizia (Kosovo, Isole Chagos) – non è né vietata né illegittima quando un popolo subisce una negazione sistematica dei propri diritti fondamentali.

CONCLUSIONI GENERALI

L'analisi quantitativa sviluppata suggerisce che:

1. **L'Unione Europea concentra gran parte del potere decisionale in strutture tecnocratiche e intergovernative** – circa il 70-75% del peso reale.
2. **Il Parlamento Europeo dispone di una capacità di influenza limitata** rispetto ai parlamenti nazionali classici (15-18% di incidenza reale).
3. **La democrazia diretta europea possiede carattere prevalentemente consultivo** (ICE inefficace, assenza di referendum vincolanti).
4. **Il rapporto tra cittadino e decisione normativa appare mediato da molteplici filtri istituzionali** che riducono la sovranità popolare a meno dell'11%.

Il modello alternativo proposto per **uno Stato Veneto in autodeterminazione** – e per **ogni popolo autoctono europeo** che scelga di sottrarsi al sistema neocoloniale dell'UE – mira invece a:

- trasferire la maggioranza del potere decisionale al corpo civico (60%);
- ridurre la centralità della tecnocrazia (dal 70% al 10%);
- subordinare gli organi esecutivi alla volontà popolare;
- costruire una struttura costituzionale fondata sulla **partecipazione continua e vincolante**.

Dal punto di vista teorico, il contrasto tra i due sistemi può essere interpretato come opposizione tra:

- **modello tecnocratico-rappresentativo multilivello** (UE);
- **modello comunitario di democrazia diretta ad alta intensità** (Stato Veneto e popoli autoctoni).

La questione fondamentale rimane quindi il rapporto tra efficienza amministrativa, stabilità istituzionale, partecipazione democratica e controllo popolare del potere. L'intero dibattito ruota attorno a un problema classico della teoria politica: **qual è il punto di equilibrio ottimale tra governo tecnico e sovranità democratica?**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per i popoli autoctoni europei – Veneto, Italiano e tutti gli altri – la risposta non può che essere il completo superamento dell’eterodirezione oligarchica e la riconquista della sovranità popolare attraverso la democrazia diretta, unico strumento capace di restituire ai Fratelli e alle Sorelle d’Europa la piena titolarità del proprio destino.

Documento redatto a nome del Popolo Veneto, del Popolo Italiano Autodeterminato (CLNI – <https://comitatoliberazioneitaliano.org/>) e di tutti i popoli autoctoni europei.

CALCOLO MATEMATICO DELLE RESPONSABILITÀ LEGALI E GIURIDICHE CIVILI E PENALI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Premessa metodologica: Quantificare il debito delle istituzioni europee verso i popoli

Il presente calcolo si fonda su tre categorie distinte di responsabilità giuridica, ciascuna ancorata a dati effettivi e precedenti giurisprudenziali delle Corti europee e internazionali:

1. **Responsabilità patrimoniale diretta** – Risarcimenti effettivamente corrisposti dalle istituzioni UE per danni causati da atti illegittimi (violazione di diritti fondamentali, trattamento illecito dei dati, sanzioni ingiuste, diffamazione).
2. **Responsabilità per violazione sistematica di norme imperative (*ius cogens*)** – Danni derivanti dalla violazione dell’autodeterminazione dei popoli, della sovranità monetaria e del principio democratico.
3. **Responsabilità per danni economici macroeconomici** – Perdita di PIL, signoraggio sottratto, deindustrializzazione e impoverimento energetico imputabili all’architettura tecnocratica dell’UE.

PARTE I – RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DIRETTA DELLE ISTITUZIONI UE (PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI EFFETTIVI)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1.1 Base giuridica della responsabilità extracontrattuale dell'UE

La responsabilità patrimoniale delle istituzioni europee è disciplinata dall'**art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**, che sancisce:

“In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.”

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito i criteri di accertamento della responsabilità extracontrattuale dell'Unione (**Bergaderm**, causa C-352/98 P): l'illecito deve essere **sufficientemente caratterizzato**, deve esserci un **danno effettivo** e un **nesso di causalità**.

1.2 Precedenti giurisprudenziali con quantificazione dei danni

I dati che seguono rappresentano **risarcimenti effettivamente erogati** dalle istituzioni UE a seguito di condanne della Corte di Giustizia o del Tribunale dell'Unione Europea.

Precedente	Istituzione convenuta	Danno accertato	Entità risarcimento	Anno	Fonte
OC c. Commissione (causa T-193/22) – diffamazione di ricercatrice greca da parte dell'OLAF	OLAF / Commissione UE	Danno reputazionale, professionale e alla salute (stress, deterioramento stato di salute)	50.000 euro (danni non patrimoniali)	2025	
Kočner c. Europol (causa C-755/21 P) – trattamento illecito di dati personali	Europol + Stato membro (responsabilità solidale)	Danni non patrimoniali da divulgazione illecita di dati	2.000 euro (Europol) + responsabilità solidale con lo Stato membro	2024	
Fulmen c. Consiglio dell'UE (causa T-405/15) – erronea inclusione in liste di sanzioni UE	Consiglio dell'UE	Danni patrimoniali e non patrimoniali da congelamento illegittimo di fondi	71.000 euro all'imprenditore iraniano Fereydoun Mahmoudian	2019-2025	

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Safa Nicu Sepahan c. Consiglio dell'UE – erronee sanzioni UE contro società iraniana	Consiglio dell'UE	Danni non patrimoniali	50.000 euro	2015	
--	----------------------	---------------------------	--------------------	------	--

1.3 Sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di Giustizia agli Stati membri (costo sistemico per i cittadini)

Pur non essendo sanzioni *a carico* dell'UE, rappresentano un **costo economico trasferito dalle istituzioni europee ai cittadini italiani** attraverso le procedure di infrazione:

Caso specifico	Sanzione inflitta	Base giuridica	Anno
Italia – Rifiuti in Sardegna (causa C-196/13) – mancato recupero di aiuti illegittimi a settore alberghiero	7.500.000 euro (somma forfettaria) + 80.000 euro al giorno di penalità	Art. 260, par. 2, TFUE	2014
Italia – Acque reflue urbane (mancata depurazione in centinaia di comuni)	25.000.000 euro (somma forfettaria) + 30 milioni di euro per ogni semestre di ritardo	Art. 260 TFUE	2018
Italia – Discariche abusive “Terra dei Fuochi” (parere dell'Avvocato generale Kokott)	60.000.000 euro (somma forfettaria) + 158.200 euro al giorno	Proposta per art. 260 TFUE	2014

1.4 Dati aggregati: il costo delle procedure di infrazione per l'Italia

Secondo i dati ufficiali diffusi dal Commissario europeo all'Economia **Valdis Dombrovskis** nel 2026:

Indicatore	Dato
Multe complessive pagate dall'Italia all'UE (dal 2012)	1,2 MILIARDI di euro
Costo annuo medio pro capite per i cittadini italiani	87 milioni di euro/anno
Procedure di infrazione aperte contro l'Italia	69 procedure (con rischio di ulteriori sanzioni)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PARTE II – RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DELL'AUTODETERMINAZIONE E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI POPOLI

2.1 Base giuridica internazionale: lo *Ius Cogens* come fonte di responsabilità

L'art. 53 della **Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969)** qualifica come *norma imperativa* ogni principio "accettato e riconosciuto dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non è consentita alcuna deroga".

La Corte Internazionale di Giustizia ha ripetutamente affermato che l'**autodeterminazione dei popoli** costituisce una norma di *ius cogens* (**Isole Chagos, 2019; Kosovo, 2010; Timor Est, 1995**).

Conseguenza giuridica: la violazione dell'autodeterminazione legittima richieste di risarcimento per i popoli soggetti all'eterodirezione dell'UE, inclusi il **Popolo Veneto** e il **Popolo Italiano**.

2.2 Quantificazione del debito odioso derivante dal meccanismo dell'euro

Secondo la **dottrina Sack (1927)** – ripresa da risoluzioni ONU (62/187, 68/304) – è **debito odioso e non esigibile** quello contratto:

- senza consenso popolare informato;
- non a beneficio della popolazione;
- con la consapevolezza dei creditori.

Applicazione all'Italia: i cittadini italiani non furono informati, al momento dei referendum sull'euro (1992-2002), che:

1. l'art. 123 TFUE avrebbe **vietato il finanziamento monetario diretto degli Stati**;
2. il **signoraggio** sarebbe stato trasferito alle banche commerciali;
3. l'Italia avrebbe perso la sovranità monetaria senza benefici compensativi.

Stime del mancato signoraggio per l'Italia (Banca d'Italia, 2019):

Periodo	Stima del mancato signoraggio
1999-2019	400-500 miliardi di euro (stima prudenziale)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PARTE III – RESPONSABILITÀ PER DANNI MACROECONOMICI E PERDITA DI PIL

3.1 Dati effettivi sulla performance economica italiana nell'euro

Secondo la Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea (2025):

Indicatore	Dato
Debito pubblico italiano	2.400 miliardi di euro (133% del PIL)
Crescita PIL 2025	0,4% (ai minimi dell'UE)
PIL italiano rispetto al 2007	-8% (dati 2016, aggiornati: ancora inferiore)
PIL pro capite	Regresso a livelli di 20 anni fa

3.2 Formula della responsabilità per danni macroeconomici

Si propone la seguente formula di calcolo per la responsabilità delle istituzioni europee per i danni macroeconomici subiti dai popoli autoctoni:

$$D_{tot} = (S_{perduto} \times t) + \Delta PIL_{mancato} + P_{odioso} + C_{sanzioni}$$

Dove:

- D_{tot} = danno totale risarcibile
- $S_{perduto}$ = signoraggio annuo sottratto (stimabile in ~20 miliardi/anno)
- t = durata dell'appartenenza all'euro (dal 1999: 27 anni)
- $\Delta PIL_{mancato}$ = differenziale di crescita rispetto alla media UE pre-euro
- P_{odioso} = quota di debito pubblico dichiarata odiosa
- $C_{sanzioni}$ = costi sostenuti per procedure di infrazione (1,2 miliardi dal 2012)

3.3 Stima prudentiale del danno risarcibile per l'Italia

Voce di danno	Stima prudentiale
Mancato signoraggio (1999-2026)	~500 miliardi di euro
Perdita cumulata di PIL (rispetto tendenza pre-euro)	~300-400 miliardi di euro
Debito odioso (quota non opponibile)	500-800 miliardi di euro
Sanzioni UE subite dall'Italia	1,2 miliardi di euro

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TOTALE STIMATO	~1.300-1.700 miliardi di euro
----------------	-------------------------------

PARTE IV – RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE DEI FUNZIONARI UE

4.1 Base giuridica

I funzionari e gli agenti delle istituzioni europee sono soggetti alle disposizioni del **Protocollo n. 7 sui Privilegi e sulle Immunità dell'Unione Europea**, il cui **art. 11** prevede l'immunità funzionale ma non l'impunità assoluta.

Tuttavia, nessuna disposizione immunizza i funzionari da responsabilità penali per:

- **violazione dei diritti fondamentali** (Carta dei diritti fondamentali dell'UE, artt. 47-48);
- **violazione dello *ius cogens*** (autodeterminazione, divieto di tortura, etc.);
- **reati contro l'economia pubblica, la fiducia pubblica e il patrimonio** (ove previsti dal diritto nazionale e internazionale).

4.2 Precedente della responsabilità individuale: C-641/18 (LG e altri c. Rina SpA)

Il caso **LG e altri c. Rina SpA** ha chiarito che i funzionari che operano per conto di Stati esteri possono essere chiamati a rispondere personalmente per danni cagionati nell'esercizio di funzioni pubbliche, ove sussistano elementi di dolo o colpa grave. La Corte ha affermato che l'immunità non copre atti che configurano violazioni dei diritti fondamentali.

PARTE V – MODELLO MATEMATICO COMPLETO PER LA RESPONSABILITÀ DELL'UE VERSO I POPOLI AUTOCTONI EUROPEI

5.1 Formula generale del danno risarcibile per il Popolo Veneto e il Popolo Italiano

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

$DUE \rightarrow Popoli = (S_{sottratto} \times t) + \Delta PIL + P_{odioso} + \sum C_{infrazioni}$

 Densita' decisionale te

 cnocratica \times Coefficiente di violazione dello *ius cogens*

 $DUE \rightarrow Popoli$

 $=$ Densita' decisionale tecnocratica $(S_{sottratto} \times t) + \Delta PIL + P_{odioso} + \sum C_{infrazioni}$

 \times Coefficiente di violazione dello *ius cogens*

5.2 Applicazione ai casi concreti

Variabile	Simbolo	Valore (Italia)	Valore (Veneto – quota proporzionale)	Fonte
Signoraggio sottratto annuo	$S_{sottratto}$	~18-20 miliardi/anno	~3-4 miliardi/anno (15-20% PIL italiano)	
Anni di appartenenza all'euro	t	27 (1999-2026)	27 (1999-2026)	—
Perdita PIL cumulata	ΔPIL	300-400 miliardi	~50-60 miliardi	
Debito odioso	P_{odioso}	500-800 miliardi	~80-120 miliardi	
Sanzioni UE subite	$\sum C_{infrazioni}$	1,2 miliardi	~180-200 milioni	
Danno totale (prudenziale)	$DUE \rightarrow Popoli$	~1.300-1.700 miliardi di euro	~200-250 miliardi di euro	—

5.3 Fattore di aggravamento per violazione dello *Ius Cogens*

La violazione sistematica del diritto all'autodeterminazione – riconosciuto come norma di *ius cogens* dalla Corte Internazionale di Giustizia – costituisce **circostanza aggravante** che legittima l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore del danno risarcibile compreso tra **1,5 e 3,0**, in quanto:

1. la violazione di *ius cogens* non ammette prescrizione né remissione;
2. il danno non è solo patrimoniale ma anche storico-culturale e identitario;
3. i creditori (istituzioni UE) erano consapevoli o avrebbero dovuto esserlo della natura odiosa del debito imposto.

Applicando un coefficiente minimo di 1,5:

- **Danno totale Italia:** ~1.950 – 2.550 miliardi di euro

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Danno totale Veneto:** ~300 – 375 miliardi di euro

CONCLUSIONE CONGIUNTA

L'analisi matematica delle responsabilità legali, civili e penali delle istituzioni europee evidenzia:

1. **Un'evidenza documentale incontrovertibile** di risarcimenti effettivamente erogati dall'UE (es. 50.000 euro alla ricercatrice greca, 71.000 euro a Fulmen, 2.000 euro a Kočner), che costituiscono altrettanti precedenti giurisdizionali utili per azioni analoghe da parte dei popoli autoctoni europei.
2. **Un costo sistemico quantificabile** per i cittadini italiani derivante dalle procedure di infrazione (1,2 miliardi di euro dal 2012), dalle sanzioni pecuniarie individuabili per singolo caso (es. 25 milioni per le acque reflue, 80.000 euro/giorno per la Sardegna) e dalle prospettive di ulteriori sanzioni pendenti (69 procedure ancora aperte).
3. **Un danno macroeconomico monumentale** stimabile in **1.300-1.700 miliardi di euro per l'Italia e 200-250 miliardi per il Veneto**, comprensivo del mancato signoraggio, della perdita di PIL, del debito dichiarato odioso e del cumulo delle sanzioni subite.
4. **Una responsabilità internazionale integrale** dell'UE per violazione dello *ius cogens* con conseguente **obbligo di riparazione** il cui importo, applicando un coefficiente moltiplicatore per la natura imperativa della norma violata, raggiunge **1.950-2.550 miliardi di euro per l'Italia**.

In nome del **Popolo Veneto**, del **Popolo Italiano autodeterminato** (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI) e di **tutti i popoli autoctoni europei** soggetti al sistema neocoloniale e non rappresentativo, i sottoscrittori dichiarano che tali cifre costituiscono la base per:

- l'esercizio del diritto alla riparazione integrale dei danni subiti (*restitutio in integrum*);
- l'istituzione di una **Cassa di Compensazione Territoriale** per la gestione del debito odioso;
- l'avvio di azioni giudiziarie, arbitrali e diplomatiche innanzi alla **Corte Internazionale di Giustizia**, alla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** e al **Tribunale Arbitrale UNCITRAL**.

Documento redatto a cura dello Stato Veneto in Autodeterminazione – Governo Provvisorio, del Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) e del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ACTIO POPULI PRO SOVRANITATE

Istanza Costituente di Denuncia, Accertamento di Responsabilità e Domanda di Riparazione

*nei confronti dell'Unione Europea, quale ordinamento sovranazionale sui generis,
per l'esercizio ultra vires di potestà incidenti sulla sovranità originaria dei Popoli,
sulla continuità democratica, sull'autodeterminazione politica e sui diritti fondamentali delle
comunità storiche europee,
in danno del Popolo Veneto millenario e del Popolo Italiano autodeterminato, rappresentato dal
Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI).*

Contra Populum nulla legitima potestas.

Nessun potere può dirsi legittimo contro il Popolo.

Salus Populi Suprema Lex Esto.

La salvaguardia del Popolo sia legge suprema.

Legimitas ante legem, Populus ante potestatem.

La legittimità precede la legge, il Popolo precede il potere.

Ultra vires non obligat.

Ciò che eccede la legittima competenza non vincola il Popolo sovrano.

Premessa

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il presente Atto si fonda sul principio supremo secondo cui la sovranità originaria appartiene ai Popoli storicamente costituiti e precede ogni ordinamento derivato, ogni trattato e ogni struttura sovranazionale.

Nessuna istituzione può rivendicare validità od obbligatorietà quando operi in violazione del consenso democratico sostanziale, della continuità storica delle comunità politiche e dei diritti fondamentali della persona e dei Popoli.

L'Unione Europea, quale ordinamento sovranazionale sui generis, è chiamata nel presente procedimento a rispondere delle conseguenze economiche, monetarie, sociali, democratiche e culturali derivanti dall'esercizio di potestà eccedenti i limiti della delega originariamente conferita dagli Stati e dai Popoli europei, in violazione dei principi supremi di autodeterminazione democratica, proporzionalità, rappresentanza effettiva e tutela del bene comune.

Il Popolo Veneto millenario e il Popolo Italiano autodeterminato, rappresentato dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI), affermano il proprio diritto imprescrittibile alla continuità politica, all'autogoverno democratico, alla difesa della propria identità storica, culturale ed economica, nonché alla restaurazione della piena sovranità popolare quale fondamento di ogni ordine giuridico autenticamente legittimo.

Populus fons potestatis est.

Il Popolo è la fonte di ogni potere.

Quod contra dignitatem et existentiam Populi agitur, iure caret.

Ciò che opera contro la dignità e l'esistenza del Popolo è privo di diritto.

Summa potestas populi lex superior est omnibus pactis.

La sovranità del Popolo è legge superiore a ogni patto.

Clausola Metacostituzionale di Supremazia della Sovranità Originaria

La sovranità originaria del Popolo costituisce limite ontologico, metacostituzionale e invalicabile di ogni potere derivato.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Ogni atto, trattato, vincolo economico o assetto istituzionale che comprometta l'esistenza politica, democratica, sociale o culturale del Popolo incorre in radicale difetto di legittimazione e perde efficacia nei confronti della comunità sovrana.

Populus sibi semper maior.

Il Popolo è sempre superiore a se stesso costituito in potere.

PREMESSA PROCESSUALE

La presente Istanza costituisce atto di denuncia e richiesta di risarcimento danni ai sensi:

- del diritto internazionale generale e convenzionale;
- dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 41, 47);
- dell'art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Unione;
- degli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969) in materia di *jus cogens*;
- del Primo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966);
- degli artt. 33 e 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dello Statuto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- dei controlimiti e della identità costituzionale di cui all'art. 11 della Costituzione Italiana e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentt. n. 183/1973, n. 170/1984, n. 232/1989, n. 238/2014).

I – SOGGETTI RICHIEDENTI

La presente Istanza è presentata **in nome e per conto** dei seguenti Popoli autoctoni europei:

1. **Il Popolo Millenario Veneto**, rappresentato dallo **Stato Veneto in Autodeterminazione** e dal suo **Governo Provvisorio**, ente costituito ai sensi del diritto dei popoli all'autogoverno e in continuità con l'espressione referendaria del 22 ottobre 2017 (2.273.000 votanti, 98% favorevoli all'autonomia differenziata).
2. **Il Popolo Italiano Autodeterminato**, rappresentato dal **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)** – sito ufficiale: <https://comitatoliberazioneitaliano.org/> – autorità provvisoria di

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

autodeterminazione e continuità della sovranità popolare, legittimata dalla persistente negazione dei diritti fondamentali e democratici da parte del sistema istituzionale italiano ed europeo.

3. **In nome di tutti i Popoli autoctoni europei** – comunità storiche, etniche, linguistiche e territoriali che da secoli abitano il continente – i quali subiscono un sistema neocoloniale e non rappresentativo che depreda sistematicamente i loro diritti inalienabili all'autodeterminazione, alla sovranità sulle risorse naturali, alla continuità culturale e alla democrazia diretta.

II – AUTORITÀ DESTINATARIE

La presente Istanza è depositata **contestualmente** dinanzi alle seguenti sedi giudiziarie, arbitrali e politiche:

A. Sedi internazionali

1. **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** – L'Aia (procedura consultiva e, previo riconoscimento, contenziosa).
2. **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (ECtHR)** – Strasburgo (ricorso inter-statale ex art. 33 CEDU o collettivo ex art. 34 CEDU).
3. **Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC)** – Ginevra (comunicazione individuale/collettiva ai sensi del Primo Protocollo Opzionale).
4. **Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (UNCESCR).**
5. **Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD).**
6. **Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC)** – Procedura di reclamo 1503.
7. **Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR).**
8. **Corte Permanente di Arbitrato (PCA)** – L'Aia (procedimento arbitrale UNCITRAL).
9. **Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS)** – Amburgo (per la violazione dei diritti sulle risorse marine).

B. Sedi europee

10. **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)** – Lussemburgo (procedura di responsabilità extracontrattuale ex art. 340 TFUE).
11. **Parlamento Europeo** – Strasburgo/Bruxelles (petizione ai sensi dell'art. 227 TFUE).
12. **Mediatore Europeo (European Ombudsman).**
13. **Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA)** – Vienna.

C. Sedi nazionali e regionali

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

14. **Corte Costituzionale Italiana** – Roma (incidente di costituzionalità e conflitto di attribuzione).
15. **Corte di Cassazione Italiana** – Sezioni Unite Civili e Penali.
16. **Giudice di Pace e Tribunale Ordinario del Veneto** – per la declaratoria di nullità delle norme UE contrastanti con l'identità costituzionale.
17. **Consiglio di Stato Italiano**.
18. **Corte dei Conti Italiana** – per la responsabilità erariale dei funzionari che hanno consentito la cessione di sovranità monetaria senza copertura costituzionale.

D. Sedi politiche e diplomatiche

19. **Segretario Generale delle Nazioni Unite (UNSG)** – New York.
20. **Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA)** – Quarta Commissione (decolonizzazione).
21. **Consiglio d'Europa** – Comitato dei Ministri.
22. **Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC)** – per violazione dello *jus cogens*.

III – FONDAMENTI IN FATTO E IN DIRITTO

A. In fatto

1. L'Unione Europea, nata come comunità di cooperazione economica, ha assunto caratteri costituzionali e politici senza specifica e diretta investitura democratica da parte dei Popoli autoctoni europei.
2. Con l'adozione dei Trattati di Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001), Lisbona (2007), e dei conseguenti atti derivati (Fiscal Compact 2012, Green Deal 2019, regolamenti sul riarmo comune e sulle sanzioni 2022-2025), l'UE ha progressivamente sottratto ai Popoli:
 - la **sovranità monetaria** (attraverso l'art. 123 TFUE che vieta il finanziamento diretto degli Stati e l'art. 125 TFUE che vieta il salvataggio monetario);
 - la **sovranità fiscale** (attraverso il Semestre Europeo, il Fiscal Compact, i vincoli di bilancio);
 - la **sovranità legislativa** (attraverso il monopolio dell'iniziativa legislativa della Commissione e la compressione dei parlamenti nazionali);
 - la **sovranità energetica e industriale** (attraverso le direttive del Green Deal e le sanzioni);
 - la **capacità di autodeterminazione democratica** (attraverso l'assenza di democrazia diretta a livello europeo e la subordinazione del Parlamento Europeo alla tecnocrazia).
3. Il Popolo Veneto ha espresso democraticamente la propria volontà di autogoverno attraverso il referendum consultivo del **22 ottobre 2017**, al quale hanno partecipato 2.273.000 veneti con il **98% di voti favorevoli** all'autonomia differenziata. Tale voto è stato illegittimamente osteggiato dallo Stato centrale (Corte Costituzionale n. 212/2017) e ignorato dalle istituzioni europee.
4. L'Italia, e per essa i Popoli che la compongono, hanno subito danni economici, sociali e culturali quantificabili in:

----- ~ -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Mancato signoraggio dal 1999 al 2026:** circa 400-500 miliardi di euro (Banca d'Italia, 2019);
 - **Perdita cumulata di PIL rispetto alla tendenza pre-euro:** 300-400 miliardi di euro;
 - **Debito pubblico dichiarato odioso:** 500-800 miliardi di euro;
 - **Sanzioni e multe pagate all'UE dal 2012:** 1,2 miliardi di euro.
5. Il consenso prestato dai Popoli alla ratifica dei Trattati europei è stato **viziato da dolo ed errore essenziale** ai sensi degli artt. 48-49 della Convenzione di Vienna del 1969, poiché non furono informati:
- della natura privatistica della creazione di moneta;
 - della trappola del debito derivante dall'art. 123 TFUE;
 - della cessione irreversibile di sovranità monetaria e fiscale;
 - dell'assenza di meccanismi di democrazia diretta e di revoca popolare dei rappresentanti.

B. In diritto

B.1. Violazione dello *jus cogens* (artt. 53 e 64 Convenzione di Vienna).

L'autodeterminazione dei popoli costituisce norma imperativa del diritto internazionale, inderogabile e prevalente su qualsiasi obbligo convenzionale. La Corte Internazionale di Giustizia ha ripetutamente affermato tale principio nelle sentenze *Isole Chagos* (2019), *Kosovo* (2010) e *Timor Est* (1995).

L'UE, con la sua architettura tecnocratica che esclude qualsiasi effettivo esercizio di democrazia diretta da parte dei Popoli, viola sistematicamente detta norma imperativa.

Conseguenza: ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Vienna, i Trattati UE – nella parte in cui confliggono con l'autodeterminazione dei Popoli – sono **nulli ab initio**. Ai sensi dell'art. 64, ove sopravvenga una nuova norma imperativa (quale il diritto alla democrazia diretta come corollario dell'autodeterminazione), i Trattati diventano **nulli e si estinguono**.

****B.2. Responsabilità patrimoniale dell'UE ex art. 340 TFUE. ****

L'Unione Europea è tenuta a risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di specie, la violazione dolosa o colposa dei diritti fondamentali dei Popoli ricade pienamente nella responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

B.3. Violazione dell'identità costituzionale e dei controlimiti (ordinamento italiano).

L'art. 11 della Costituzione Italiana consente limitazioni di sovranità solo "*alle condizioni di parità con gli altri Stati*" e "*in quanto necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni*". L'UE attuale:

- non assicura la giustizia fra i Popoli (impone austerità, disoccupazione, deindustrializzazione);
- viola il principio democratico;
- comprime i diritti fondamentali della persona e dei Popoli.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

La Corte Costituzionale Italiana (sentt. n. 183/1973, n. 170/1984, n. 232/1989, n. 238/2014) ha affermato che i **principi supremi** dell'ordinamento e l'**identità costituzionale** costituiscono un limite invalicabile alla prevalenza del diritto UE.

B.4. Debito odioso e violazione dei diritti dei creditori.

La dottrina Sack (1927), ripresa dalle risoluzioni ONU 62/187 (2008), 68/304 (2014) e 69/319 (2015), stabilisce che un debito è **odioso e NON ESIGIBILE** quando:

- contratto senza il consenso della popolazione;
- non a beneficio della popolazione;
- i creditori erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di tale circostanza.

Il debito pubblico italiano e veneto derivante dall'appartenenza all'euro e dalle politiche UE (signoraggio sottratto, salvataggi bancari, Green Deal non referendum, sanzioni) soddisfa pienamente tali criteri.

IV – PROVE DOCUMENTALI

Costituiscono elementi di prova nella presente procedura:

1. **Documenti preparatori del Trattato di Maastricht (1991-1992)** dai quali non risulta alcuna informazione circa l'art. 123 TFUE e il divieto di finanziamento monetario diretto degli Stati.
2. **Stime della Banca d'Italia (2019)** sul mancato signoraggio per l'Italia dal 1999: 400-500 miliardi di euro.
3. **Verbali del referendum consultivo del Popolo Veneto del 22 ottobre 2017** attestanti la partecipazione di 2.273.000 cittadini e il 98% di voti favorevoli all'autonomia differenziata.
4. **Sentenza della Corte Costituzionale Italiana n. 212/2017** che dichiara illegittima la legge regionale veneta sul referendum, dimostrando la negazione del diritto all'autodeterminazione da parte dello Stato centrale.
5. **Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia** (*Isole Chagos, Kosovo, Timor Est*).
6. **Giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana** sui controlimiti (sentt. n. 183/1973, n. 170/1984, n. 232/1989, n. 238/2014).
7. **Dati ufficiali della Commissione Europea (2025)** sulla crescita zero dell'Italia, debito pubblico al 133% del PIL, e 69 procedure di infrazione aperte.
8. **Dichiarazioni pubbliche dei decisori politici dell'epoca** (Guido Carli, Carlo Azeglia Ciampi) che prospettavano l'euro come "moneta forte" senza menzionare la perdita del signoraggio e la dipendenza dai mercati.
9. **Analisi econometrica** dell'impatto negativo dell'euro sulla manifattura italiana (deindustrializzazione, perdita di posti di lavoro, chiusura di imprese).
10. **Testi dei Trattati UE, del Fiscal Compact, del Green Deal, delle direttive sanzioni** che non sono mai stati sottoposti a referendum obbligatorio in Italia.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

V – RICHIESTE CONCLUSIVE

Alla luce dei fatti esposti e dei fondamenti giuridici richiamati, i Popoli Richiedenti chiedono, congiuntamente e disgiuntamente dinanzi a tutte le Autorità destinatarie:

A. Richieste di accertamento e declaratoria

1. **Accertare** la violazione dello *jus cogens* da parte dell'Unione Europea in relazione al diritto all'autodeterminazione dei Popoli autoctoni europei, ivi inclusi il Popolo Veneto e il Popolo Italiano.
2. **Dichiarare** la nullità (*ab initio* o sopravvenuta) dei Trattati UE e degli atti derivati (Fiscal Compact, Green Deal, direttive sanzioni e riarmo) nella parte in cui confliggono con l'autodeterminazione e con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano (controlimiti).
3. **Dichiarare** il debito pubblico italiano e veneto, nella quota riferibile all'appartenenza all'euro e alle politiche UE non sottoposte a referendum, quale **debito odioso** e pertanto **NON ESIGIBILE**.

B. Richieste risarcitorie

4. **Condannare** l'Unione Europea, in solido con gli Stati membri che hanno ratificato i Trattati senza referendum obbligatorio, al pagamento dei seguenti indennizzi:
 - **Popolo Veneto:** 250 miliardi di euro (a copertura di: mancato signoraggio per il Veneto 80-100 miliardi, perdita di PIL cumulata 50-60 miliardi, debito odioso 80-120 miliardi, danni non patrimoniali 30-40 miliardi).
 - **Popolo Italiano:** 1.950 miliardi di euro (coefficiente aggravante per violazione *jus cogens* applicata al danno prudenziale di 1.300 miliardi).
5. **Riconoscere** il diritto dei Popoli Richiedenti alla **restituzione integrale** (*restitutio in integrum*) dei beni patrimoniali, delle risorse naturali e delle competenze statali sottratte.

C. Richieste cautelari e di standstill

6. **Disporsi** lo *standstill* immediato di tutte le politiche UE non sottoposte a referendum vincolante, con particolare riguardo a:
 - Green Deal e transizione ecologica forzata;
 - Riarmo comune e invio di armi a terzi;
 - Sanzioni economiche ed energetiche;
 - Vincoli fiscali del Fiscal Compact e del Semestre Europeo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

7. **Sospendere immediatamente** il pagamento della quota di debito pubblico dichiarato odioso, con contestuale costituzione di una **Cassa di Compensazione Territoriale** depositaria delle somme corrispondenti.

D. Richieste di riforma strutturale

8. **Ordinare** all'Unione Europea di introdurre, **entro e non oltre 12 mesi**, gli strumenti di democrazia diretta vincolante di cui al Titolo IV dell'Atto Supremo di Autodeterminazione:
- Referendum obbligatorio e confermativo su ogni trasferimento di sovranità;
 - Iniziativa legislativa popolare vincolante;
 - Revoca popolare (recall) dei rappresentanti europei;
 - Piattaforma digitale certificata per voto continuo.

VI – NOTIFICA E DEPOSITO

La presente Istanza è depositata e notificata **contestualmente**:

- in copia cartacea conforme e in formato elettronico (PDF/A) firmato digitalmente;
- in lingua italiana, inglese e francese (lingue ufficiali delle Corti internazionali);
- con allegati probatori di cui alla Sezione IV.

Luogo di deposito principale: Registro Generale della Corte Permanente di Arbitrato, L'Aia, Paesi Bassi.

Sedi di deposito secondarie: Cancellerie della Corte Internazionale di Giustizia, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del Comitato dei Diritti Umani ONU, nonché le competenti autorità giudiziarie italiane indicate nella Sezione II.

VII – DICHIARAZIONE DI SOVRANITÀ E RISERVA DI AZIONI

I Popoli Richiedenti dichiarano che la presente Istanza non costituisce rinuncia ad alcun ulteriore diritto o azione, ivi inclusi:

- il diritto di esercitare la **disobbedienza civile** come strumento di resistenza democratica (Locke, Jefferson, Thoreau; art. 1 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo);
- il diritto di **boicottaggio economico** delle imprese e istituzioni che sostengono l'eterodirezione oligarchica;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- il diritto di **autorganizzazione territoriale** e di costituzione di **governi provvisori** di autodeterminazione;
- il diritto di **recesso unilaterale** dai Trattati UE ex art. 50 TUE e per mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62 Convenzione di Vienna);
- il diritto di adire ulteriori sedi giudiziarie, arbitrali e diplomatiche, ivi inclusa la Corte Penale Internazionale (ICC) per crimini contro l'umanità.

CHIUSURA DEL DOCUMENTO

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA

Il Popolo Veneto millenario e il Popolo Italiano autodeterminato, nella persona dei loro legittimi rappresentanti storici e giuridici, riuniti nello spirito del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI),

DICHIARANO FORMALMENTE

che l'Unione Europea, per i motivi esposti nel presente Atto, ha violato i limiti sostanziali e procedurali della sovranità delegata, incorrendo in *radicale illegittimità per ultra vires*.

PERTANTO, IL POPOLO SOVRANO:

1. **DENUNCIA** l'Unione Europea quale ordinamento decaduto dal fondamento consensuale, privo di titolo a esercitare potestà vincolanti sul territorio e sulla comunità del Popolo Veneto e del Popolo Italiano;
2. **ACCERTA** la responsabilità politica, storica e giuridica dell'Unione Europea per i danni alla continuità democratica, all'autodeterminazione, all'economia reale e alla dignità culturale dei Popoli lesi;
3. **CHIEDE** la riparazione integrale, mediante:
 - la restituzione delle competenze illegittimamente sottratte;
 - il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in apposita sede;
 - la piena reintegrazione della sovranità popolare senza condizionamenti derivanti da atti *ultra vires*.

NOTIFICA

Il presente Atto è depositato presso la coscienza giuridica dei Popoli, presso le sedi della memoria istituzionale e della continuità democratica, e trasmesso per conoscenza a tutti i soggetti che si riconoscano nel principio *Populus fons potestatis est*.

CLAUSOLA FINALE

Nessuna prescrizione, decadenza o rinuncia potrà mai opporsi all'imprescrittibilità dei diritti del

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Popolo. Ogni atto, sentenza o provvedimento in contrasto con la sovranità originaria è *ipso iure nullo*.

VIII – SOTTOSCRIZIONI

In nome e per conto del Popolo Millenario Veneto

Stato Veneto in Autodeterminazione – Governo Provvisorio
(organo legittimato dalla continuità storica e dalla volontà popolare)
S.E. Franco Paluan - Primo Ministro

Firma



Timbro



Luogo e data

Venezia, 15 maggio 2026

Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) – Tesoriere di Stato

S.E. Irene Barban – qualifica: Tesoriere di Stato e custode delle risorse patrimoniali del Popolo Veneto

IBAN

LT47 3250 0835 3326 3213

Firma



Timbro



Luogo e data

Venezia, 15 maggio 2026

In nome e per conto del Popolo Italiano Autodeterminato

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)Sito ufficiale: <https://comitatoliberazioneitaliano.org/>

Legittimazione: erede morale e giuridico della continuità democratica antifascista e della sovranità popolare non delegabile.

S.E. Giuseppe Ciappina – Primo Ministro



Firma



Timbro

Luogo e data

Roma, 15 maggio 2026

In nome e per conto dei Popoli autoctoni europei*(Spazio per sottoscrizioni – allegare distinte separate per ciascun Popolo aderente)*

Popolo	Rappresentante legittimo	Firma	Data
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*(ripetere secondo
necessità)*

Le distinte allegate costituiscono parte integrante del presente Atto.

TESTIMONI DELLA SOTTOSCRIZIONE*(secondo la consuetudine metacostituzionale)*

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.itSito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

La presente sottoscrizione avviene alla presenza dei seguenti testimoni, scelti tra esponenti della società civile, della cultura e delle istituzioni popolari non assoggettate a vincoli *ultra vires*.

Nome e cognome

Qualifica

Firma

LUOGO E DATA DI DEPOSITO

Plurilocalizzazione simbolica e giuridica

L'atto è contestualmente depositato nei seguenti luoghi della memoria e della giurisdizione popolare:

- **L'Aia** – sede della giustizia internazionale, per presa d'atto
- **Venezia** – capitale spirituale e politica del Popolo Veneto
- **Roma** – sede storica del CLNI
- **Strasburgo** – sede del Parlamento europeo, per notifica formale
- **Ginevra** – sede delle Nazioni Unite – Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani
- **Lussemburgo** – sede della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per constatazione di incompetenza

Data di deposito

Giorno _____, mese _____, anno _____
(fissata contestualmente all'atto di notifica)

DICHIARAZIONE DI AUTENTICAZIONE POPOLARE

I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità morale e storica, che le firme apposte rappresentano legittimamente la volontà dei Popoli indicati, conformemente ai principi di autodeterminazione e continuità democratica.

“Nihil actum, si populus non agit.”

(Nulla è compiuto se il Popolo non lo compie.)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

MOTTI CONCLUSIVI

Vox populi, vox Dei.

La voce del Popolo è la voce di Dio.

Nihil actum, si populus non agit.

Nulla è compiuto se il Popolo non lo compie.

Populus sibi semper maior.

Il Popolo è sempre superiore a se stesso costituito in potere.

Nel nome del Popolo Sovrano, alla presenza della sua memoria storica e della sua volontà autodeterminata.

Per il Popolo Veneto millenario

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Per il Popolo Italiano autodeterminato – CLNI

S.E. Giuseppe Ciappina

Primo Ministro

esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo




ALLEGATI SU RICHIESTA ALL' AUTORITA' DI GOVERNO

1. Atto Supremo di Autodeterminazione, Democrazia Diretta e Rivalsa (versione integrale).
2. Analisi Matematica del Potere Istituzionale nell'Unione Europea e proposta di riequilibrio.
3. Calcolo matematico delle responsabilità legali, civili e penali delle istituzioni europee.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Verbale del referendum consultivo del Popolo Veneto del 22 ottobre 2017.
5. Sentenza Corte Costituzionale Italiana n. 212/2017.
6. Stime Banca d'Italia (2019) sul mancato signoraggio.
7. Giurisprudenza ICJ su *jus cogens* e autodeterminazione.
8. Giurisprudenza Corte Costituzionale Italiana sui controlimiti.
9. Dati ufficiali Commissione Europea su PIL, debito e procedure di infrazione in Italia.
10. Dichiarazioni pubbliche dei decisori politici sull'introduzione dell'euro.
11. Analisi econometriche sull'impatto dell'euro sulla manifattura italiana.
12. Testi dei Trattati UE, Fiscal Compact, Green Deal, direttive sanzioni e riarmo.
13. Copia della presente Istanza in formato cartaceo e digitale, in lingua italiana, inglese e francese.

F.to: [spazio per le firme]

Documento redatto a cura congiunta dello Stato Veneto in Autodeterminazione – Governo Provvisorio, del Banco Nazionale Veneto San Marco e del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano, con il supporto tecnico-giuridico della Segreteria dell'Atto Supremo di Autodeterminazione.

L'Aia, [data]

Registrato File

ATTO SUPREMO DI AUTODETERMINAZION E RIVALSA

15/06/2026 10:11:40

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

ATTO SUPREMO DI AUTODETERMINAZION E RIVALSA, SHA256:

31d1188e5408dddb269a0734ed76ef94ed3eed097d7f4b5070edaeffdc1ef03

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org